

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X-XIV Camera e 14 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	28
DIFESA (IV)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	63
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	82
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	92
AGRICOLTURA (XIII)	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	»	106

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione) ...

3

AUDIZIONI

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ringrazia anzitutto il Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, e tutti i colleghi, deputati e senatori, presenti a questo importante incontro che costituisce un'utile occasione per fare il punto sulle più recenti iniziative adottate a livello europeo in materia di tutela dei consumatori. Il riferimento è in

particolare alla proposta di direttiva che propone un radicale cambiamento di prospettiva rispetto alla situazione vigente: in sostanza, si prospetta un'armonizzazione completa a livello europeo per cui gli Stati membri dovrebbero rinunciare a disposizioni incoerenti con il dettato della proposta di direttiva. Occorre tuttavia anche considerare che questa proposta ha suscitato preoccupazioni da parte di alcuni parlamenti nazionali. In particolare, il Bundesrat tedesco e il Senato francese si sono pronunciati negativamente rilevando che l'armonizzazione completa contrasterebbe con il principio della sussidiarietà. Si tratta di rilievi che devono essere attentamente valutati dalla Commissione per scongiurare il rischio di produrre effetti diametralmente opposti a quelli che si intendono perseguire.

Sembra invece opportuno una maggiore armonizzazione a livello europeo per quanto concerne le specifiche forme di tutela dei consumatori che si traducono nell'attivazione di procedure di ricorso collettivo (la cosiddetta *class action*). Non può sottovalutarsi il rischio che l'esistenza di regimi assai differenti sotto questo profilo esponga alcuni sistemi produttivi al-

l'eventualità di sostenere oneri di gran lunga superiori, per l'attivazione di ricorsi collettivi, a quelli cui potrebbero essere esposti altri, laddove tale facoltà non sia consentita.

Il Commissario Kuneva svolgerà una relazione sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori; successivamente, come di consueto, i colleghi potranno porre le domande e le questioni che riterranno opportune. Peraltro, in relazione ai tempi piuttosto limitati che sono previsti per l'audizione, e al fine di consentire al Commissario Kuneva di rispondere alle questioni poste, riterrei opportuno che intervenisse non più di un rappresentante per gruppo per ciascuna delle Commissioni presenti.

Il Commissario europeo Meglena Kuneva svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Giacomo SANTINI (Pdl), i deputati Sandro GOZI (PD) e Laura FRONER (PD), indi i senatori Mauro Maria MARINO (PD) e Ida GERMONTANI (Pdl).

Il Commissario europeo fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il Commissario per l'esauriente relazione svolta e la dettagliata replica alle questioni poste; dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 16.55.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che si è svolta ieri, si è convenuto di chiedere alla Presidenza della Camera il differimento a mercoledì 29 aprile dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato a lunedì 27 aprile.

Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si sono concluse le audizioni informali programmate e che oggi si concluderà l'esame preliminare.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di lunedì 27 aprile. Le proposte emendative saranno esaminate nella giornata di martedì 28 aprile, con eventuale prosecuzione in seduta notturna. Acquisiti i pareri dalle Commissioni competenti e dal Comitato per la legislazione, le Commissioni riunite conferiranno il mandato a riferire in Assemblea ai relatori al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea di mercoledì 29 aprile.

Marilena SAMPERI (PD) manifesta preliminarmente un forte disagio per i tempi brevissimi nei quali le Commissioni sono costrette ad esaminare un provvedimento molto complesso, sottolineando in particolare come gli esiti delle audizioni, che si sono rivelate estremamente utili, suggerirebbero tempi maggiori di esame. Sottolinea come il provvedimento trascuri completamente le conseguenze applicative delle norme in esso previste.

Ricorda che, secondo i dati forniti dal ministero dell'interno, dal secondo semestre del 2007 si assiste ad una costante flessione del numero dei reati. Ciò nono-

stante, dall'inizio di questa legislatura, il Governo e la maggioranza appaiono prigionieri della cosiddetta « questione sicurezza », con conseguente proliferazione di norme e provvedimenti « manifesto », che pongono problemi non solo etici ma anche di oggettiva utilità.

Ritiene del tutto evidente che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina sia totalmente privo di effetti dissuasivi nei confronti di persone che molto spesso rischiano la vita per raggiungere il nostro Paese e vivono in condizioni di miseria ed emarginazione. Rileva che il legislatore avrebbe potuto intervenire con strumenti ben più efficaci, quali gli accordi internazionali bilaterali o forme di cooperazione tra le forze di polizia europee. L'introduzione del predetto reato determinerà, inoltre, un pesante aggravio del carico di lavoro del giudice di pace. Analoghe considerazioni sul piano dell'aggravamento del carico giudiziario possono essere svolte per la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e per l'introduzione della nuova fattispecie criminosa costituita dall'impiego di minori nell'accattolaggio. Più in generale, rileva come l'aumento del numero dei reati e l'inasprimento delle pene rappresenti una risposta semplicistica, inadeguata, illiberale e autoritaria a tematiche estremamente delicate e complesse.

Ricorda come, nel corso delle audizioni, i medici abbiano manifestato una forte contrarietà all'articolo 45, comma 1, lettera t) volto ad abrogare il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico in materia di immigrazione, che, oltre a violare il codice deontologico, crea un significativo pericolo per la salute pubblica, in quanto idoneo a determinare la proliferazione di percorsi sanitari clandestini e la diffusione di malattie infettive.

Quanto all'articolo 52, relativo alle cosiddette « ronde », richiama le argomentazioni contrarie già illustrate dal suo gruppo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2232, di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, e ribadisce la forte differenza tra le asserite associazioni di

volontariato ivi previste e le associazioni di volontariato in senso stretto, come definite, tra l'altro, dalle normative regionali, che sono volte non al controllo del territorio ma alla promozione della convivenza, della legalità e della inclusione sociale.

Conclusivamente, ritiene che il provvedimento in esame richieda una seria riflessione e che i suggerimenti tratti dal ciclo di audizioni siano molto preziosi e debbano essere tradotti in proposte emendative. Sottolinea come, senza sottovalutare la gravità dei problemi che si vogliono risolvere, sia necessario saper affrontare i cambiamenti della società senza rinunciare ai valori e ai principi che costituiscono l'ossatura della nostra società civile e democratica.

Mario TASSONE (UdC) rileva come il provvedimento in esame sia riconducibile ad una generale tendenza alla proliferazione di disposizioni in materia di sicurezza che caratterizza l'azione dell'attuale Governo. In quanto tale, pur contenendo norme rilevanti per il contrasto della criminalità, tanto organizzata quanto diffusa, il disegno di legge pone problemi di organicità. Ritiene infatti che sarebbe preferibile seguire i principi della semplificazione normativa e, a titolo esemplificativo, pervenire alla redazione di un testo unico delle disposizioni sulla criminalità organizzata.

Sottolinea come l'esigenza di sicurezza e della lotta alla criminalità sia un problema complesso che non può ridursi semplicemente al contrasto dell'immigrazione clandestina, ritenendo necessario un supplemento di riflessione sul punto. Osserva quindi che sarebbe necessario verificare l'efficacia delle norme sul piano applicativo, non essendo sufficiente in tale contesto il mero inasprimento delle sanzioni.

Ricorda come, nel corso delle audizioni, i sindacati di polizia abbiano espresso un giudizio positivo sull'articolo 1, che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sottolineando come tale posizione debba essere interpretata in re-

lazione al problema più ampio che riguarda le forze di polizia e che si incentra non solo sulla questione della remunerazione economica, ma anche sulla questione del riconoscimento sociale del ruolo svolto. Ritiene quindi che anche in questo settore sarebbe necessaria una riforma organica delle forze dell'ordine ed in particolare della disciplina di cui alla legge n. 121 del 1981.

Con riferimento alle norme del provvedimento che riguardano la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ritiene che l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, sarebbe potuta essere più completa ed esaustiva, se si fosse incentrata, anziché su singole norme o frammenti di norma, sulla funzione ed il ruolo della Direzione nazionale antimafia.

Esprime forte contrarietà sull'articolo 52, relativo alle cosiddette «ronde», sottolineando come, nonostante la diversa formulazione rispetto a quanto originariamente previsto dal decreto-legge n. 11 del 2009, permanga il medesimo problema. Ritiene infatti che il controllo del territorio debba essere affidato esclusivamente alle forze dell'ordine. Ritiene, conclusivamente, che le nuove norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 62 costituiscano un passo avanti. Al contrario, non condivide le disposizioni relative alla confisca dei beni poiché in tale materia occorrerebbe istituire un'apposita agenzia che segua e accenti l'intero procedimento.

Doris LO MORO (PD) preliminarmente auspica che l'esame del disegno di legge n. 2180, approvato dal Senato, sia caratterizzato da quel medesimo spirito di collaborazione tra maggioranza ed opposizione che ultimamente si è registrato in occasione dell'approvazione all'unanimità dell'emendamento sul filtro in Cassazione, relativamente al disegno di legge collegato alla finanziaria n. 1441-*bis*-B, nonché dell'eliminazione dal decreto-legge sulla sicurezza delle norme sulle «ronde» e sulla permanenza degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione. Dichiarò di

essere fiduciosa che la maggioranza non assuma una posizione preclusiva nei confronti dell'opposizione, al fine di pervenire all'approvazione di un testo realmente efficace a tutela della sicurezza pubblica. La propria fiducia è rafforzata dalla presenza in seduta del sottosegretario per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, che più volte ha dimostrato equilibrio e capacità nell'affrontare tematiche estremamente delicate.

Per quanto attiene ai nuovi reati che il provvedimento in esame intende introdurre nell'ordinamento, si sofferma su quelli di oltraggio a pubblico ufficiale e di immigrazione clandestina. Si tratta di reati la cui presenza nell'ordinamento non è assolutamente condivisibile. Il primo risulta anche formulato in maniera impropria, laddove prevede come causa di non punibilità il caso in cui la verità del fatto sia provata, in quanto in tal modo la norma finisce per confondere la vita privata con l'esercizio delle funzioni pubbliche del soggetto il cui onore sarebbe stato offeso. Per quanto attiene al reato di clandestinità ritiene che questo sia del tutto non condivisibile, così come non è condivisibile l'aggravante di applicazione generale relativa alla condizione di illegalità dello straniero che si trova nel territorio dello Stato. Nel corso delle audizioni svolte è stata da più parti evidenziata l'inopportunità della previsione non soltanto di questi reati, ma anche di alcune sanzioni che risultano essere del tutto sproporzionate e carenti di presupposti giustificativi. Si riferisce in particolare all'articolo 34 volto a modificare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) nonché dell'Associazione imprese generali (AGI) hanno evidenziato come sia del tutto errato prevedere la sanzione della esclusione dalle gare di appalto nei confronti dei soggetti che siano stati vittime di concussione o estorsioni aggravate e che non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, qualora tale circostanza emerga da indizi relativi a procedimenti che

siano a carico di terzi. Sarebbe invece più opportuno inserire nell'ordinamento il reato di omessa denuncia di atti di concussione o estorsione aggravate e ricollegare la predetta sanzione all'accertamento della responsabilità di tali reati. Ciò consentirebbe agli interessati di potersi difendere dalle accuse loro rivolte. Circostanza che, invece, è sostanzialmente esclusa dal testo approvato dal Senato.

In relazione al diritto alla salute, esprime la sua più totale contrarietà all'abrogazione del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico in materia di immigrazione, secondo il quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare la sua segnalazione alle autorità. Ritieni che tale abrogazione sia sotto il profilo della prevenzione sanitaria estremamente grave, in quanto non tiene conto che molti dei soggetti immigrati irregolarmente provengono, non per loro colpa, da Paesi ove vi sono ancora focolai di tubercolosi o comunque di malattie infettive che in Italia sono oramai da tempo debellate. È assurdo che si intenda introdurre una norma che di fatto comporterà, da parte degli stranieri irregolari, la scelta di non rivolgersi al Sistema sanitario nazionale, nonostante, proprio a seguito dei flussi immigratori, in questi anni si sia registrata una recrudescenza delle malattie infettive. L'abrogazione del comma 5 dell'articolo 35, oltre a creare una situazione di conflittualità per i medici tra la loro deontologia e gli obblighi giuridici imposti dalla legge, rischierebbe di creare una assistenza sanitaria parallela rispetto a quella del Servizio sanitario nazionale, che certamente non risponderebbe a *standard* attualmente garantiti. Si tratta di un rischio nel quale incorreranno non solamente gli immigrati irregolari ma anche i cittadini italiani.

Ritiene che il metodo utilizzato dal Governo e dalla maggioranza nell'affrontare il tema della sicurezza pubblica sia del tutto inadeguato, in quanto anziché prevedere disposizioni che rispondano ai valori di solidarietà e di rispetto propri dell'Italia, si limitano a dare delle rispo-

ste inefficaci ad emergenze più o meno reali. Anche il provvedimento in esame è da collocare in tale ottica. Inoltre, non si tiene conto che l'immigrazione clandestina non rappresenta di per sé un pericolo alla sicurezza pubblica, quanto invece costituisce un fenomeno che meriterebbe di essere regolamentato. Naturalmente dichiara di essere ben consapevole che nell'ambito di tale fenomeno vi sono delle frange di criminalità. Il provvedimento, seguendo una *ratio* tutta volta a criminalizzare l'immigrato, prevede peraltro una serie di adempimenti a carico degli immigrati regolari che non sono previsti per i cittadini, come ad esempio quelli relativi all'abitazione. Tutto ciò appare assurdo se si considera, come è risultato a seguito del sisma in Abruzzo, che gran parte delle abitazioni private e delle strutture pubbliche, compresi gli ospedali, sono stati costruiti senza seguire i criteri antisismici.

Per quanto attiene all'articolo 52, volto ad introdurre le cosiddette «ronde», sottolinea la propria contrarietà, che è rafforzata dalla circostanza che, in considerazione dell'articolo 20, potranno essere dotate di strumenti di offesa come ad esempio lo *spray* al peperoncino. Ricorda che su tale norma è stata manifestata una fortissima contrarietà da parte dei sindacati di polizia.

Ritiene invece che rappresenti un passo avanti rispetto all'attuale normativa la previsione che in caso di scioglimento di un comune per mafia sia colpito non solo il vertice politico del comune, ma anche quei dipendenti che siano collusi con la mafia. Una disposizione del genere servirebbe anche per le Aziende sanitarie locali.

Jean Leonard TOUADI (PD), dopo aver manifestato la propria stima nei confronti del sottosegretario Alfredo Mantovano, rappresenta la propria perplessità non tanto sulla circostanza che il Governo abbia inteso presentare un provvedimento sulla sicurezza pubblica, quanto piuttosto sul contenuto dello stesso, sulla sua disorganicità e sulla scelta di inserirvi disposi-

zioni volte a disciplinare materie che meriterebbero di essere affrontate separatamente dal Parlamento.

Ritiene che la prima riflessione da effettuare sia di natura politica, in quanto nuovamente il Governo ha ritenuto di accostare una materia estremamente complessa e delicata come quella della immigrazione alla materia della sicurezza pubblica. Ricorda che da quando, negli anni '80, si è percepito in Italia in maniera nuova il fenomeno dell'immigrazione si sono susseguite una serie di leggi organiche volte a disciplinare la materia dell'immigrazione, fino alla adozione di un testo unico. Si tratta di leggi tutte volte, in maniera più o meno condivisibile, ad adeguare l'ordinamento italiano ad un fenomeno nuovo che può sicuramente essere considerato epocale, come è quello dei flussi immigratori verso l'Europa. Con il provvedimento in esame, invece, si assiste all'abbinamento del tema dell'immigrazione a quello della sicurezza pubblica, secondo una pericolosa e non comprovata equazione tra immigrazione illegale e diminuzione della sicurezza dei cittadini. Tutto ciò avviene dimenticando che la responsabilità penale ha natura personale e che certo non può discendere da uno *status* ovvero da una condizione sociale, come è quella in cui si trova l'immigrato clandestino. Non si tiene conto che in realtà il fenomeno della clandestinità è complesso, ricomprendendo situazioni tra loro del tutto diverse che meritano risposte normative diverse. Una prima misura necessaria per contrastare la clandestinità sarebbe sicuramente quella di effettuare una seria programmazione dei flussi e di contrastare, anche attraverso la cooperazione internazionale, il traffico clandestino di immigrati. Vi sono poi delle disposizioni che, incidendo negativamente sugli immigrati regolari, finiscono per pregiudicare la loro prospettiva di integrazione, come ad esempio l'articolo 21 che tende a parificare l'immigrazione irregolare alla permanenza irregolare di stranieri che erano entrati in Italia nel rispetto delle leggi.

Altra disposizione che finisce per essere del tutto vessatoria nei confronti degli immigrati è quella che prevede una sorta di tassa nei loro confronti, senza tuttavia, come è stato evidenziato anche dal Prefetto Morcone nel corso dell'audizione, assicurare una corrispondente efficienza nei servizi della pubblica amministrazione, i quali sono caratterizzati da forti ritardi.

Per quanto attiene al tema dei minori, rileva come il provvedimento in esame possa aumentare il fenomeno del traffico degli organi nonché quello dell'accattonaggio, nella parte in cui comporta di fatto una riduzione dell'iscrizione all'anagrafe dei bambini nati da immigrati clandestini.

In merito alle «ronde», considerata l'assurdità di delegare a soggetti privati la funzione meramente statale della tutela della sicurezza pubblica, non ritiene necessario soffermarsi se non per sottolineare che sarebbe stato sicuramente più opportuno per il Governo cercare di attuare le linee del «Manifesto di Saragozza» sulla sicurezza urbana e sulla democrazia del novembre del 2006. In sostanza sarebbe più opportuno, oltre che strutturare in maniera adeguata i contesti urbani, assicurare le condizioni affinché nelle città siano garantite forme di mediazione e di inclusione sociale nonché sia valorizzata la cultura della legalità.

Donatella FERRANTI (PD), preso atto dell'assenza dei relatori nonché dei deputati di maggioranza, dichiara di rinunciare ad intervenire in quanto ritiene che l'esame preliminare debba servire non per lasciare traccia nei resoconti parlamentari, quanto piuttosto per cercare di addivenire ad un confronto costruttivo con i deputati dell'opposizione. Rileva che la posizione del gruppo del PD risulti comunque chiara dagli interventi che si sono svolti nel corso dell'esame preliminare. Per tale ragione preannuncia di intervenire in occasione dell'esame degli emendamenti. Ritiene che sia comunque estremamente grave l'assenza dei relatori.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiarando di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, preannuncia di intervenire in occasione della illustrazione degli emendamenti che saranno presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara chiuso l'esame preliminare. D'intesa con il Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, accedendo ad

una richiesta in tal senso da parte del gruppo del PD, fissa alle ore 15, anziché alle ore 12 come precedentemente stabilito, di lunedì 27 aprile prossimo, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani (*Esame e rinvio*) 12

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), *relatore per la III Commissione*, illustra le proposte di legge in titolo sottolineando di essere onorato di poter intraprendere il proprio lavoro in Commissione Affari esteri svolgendo un mandato di relatore su una questione così rilevante. Tiene a trasmettere alla Presidenza e ai colleghi la propria consapevolezza sul fatto che la legge-quadro sulle missioni militari all'estero rappresenta uno degli adempimenti legislativi

più importanti di questa legislatura perché serve a dotare il nostro Paese di una cornice normativa unitaria – nella cifra dei valori fondanti della Repubblica – per l'invio dei nostri contingenti all'estero, divenuti ormai sempre più numerosi. È una richiesta che viene dalla comunità internazionale, la quale fa affidamento sul contributo delle nostre forze armate e delle nostre organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo in moltissimi teatri operativi e scenari di crisi. Questa richiesta viene anche dalla nostra opinione pubblica che segnala ormai da anni l'esigenza di una più attenta e condivisa interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione, dove non si vieta l'uso attivo della forza armata, mentre si esclude, senza-se-e-senza-ma, il suo impiego per finalità di aggressione.

Sottolinea che questa urgenza è stata richiamata anche da un autorevole specialista di diritto internazionale, il Professor Ronzitti, il quale sostiene che è « necessaria una legge *ad hoc* che disciplini organicamente la materia delle missioni all'estero », dal momento che l'invio di missioni militari oltre-confine, sia per le iniziative di mantenimento della pace (*peace-keeping*) sia per quelle di imposi-

zione della pace (*peace enforcing*), sempre più diffuse, sfugge al combinato disposto degli articoli 78 ed 87 della Costituzione, che sono stati concepiti, come ricorda lo stesso autore, « per fattispecie in cui viene fatto un uso macroscopico della forza, generalmente definite come guerra ».

È noto infatti come, nel corso degli ultimi decenni, si sia passati da semplici operazioni di ingerenza umanitaria, attraverso l'invio di osservatori internazionali, a missioni di mantenimento della pace, di formazione della pace e prevenzione dei conflitti, di costruzione della pace (*peace building*), fino ad arrivare a missioni di imposizione della pace (*peace enforcement*). La questione ha assunto un rilievo particolare nel corso dei primi anni Novanta, quando successivamente allo scoppio della cosiddetta « guerra del Golfo », si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all'invio all'estero di contingenti militari italiani. Contestualmente, a partire dall'XI legislatura, la gestione degli stati di crisi è stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità, sostanzialmente miravano ad un rafforzamento del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e, nello stesso tempo, ad un incremento dei poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.

Le missioni militari all'estero si sono ormai consolidate quale strumento di politica internazionale a tutti gli effetti e, in quanto tali, esse ormai si inquadrano in strategie di tipo politico-diplomatico elaborate dalla comunità internazionale nell'approccio alle crisi regionali. (La parola strategia in questo senso va staccata più che mai dalla sua etimologia guerresca). In tal senso, le missioni costituiscono una realtà assai complessa, in cui conta la capacità di usare tutti i colori della tavolozza, così da sviluppare una sinergia

virtuosa tra l'intervento militare e quello civile, nel comune interesse alla soluzione delle crisi.

Di certo, non vi possono essere sicurezza e stabilità internazionali senza coerenti processi di ricostruzione e di sviluppo, e viceversa. Allo stesso modo, è da considerare, a suo avviso, superata la visione di chi insiste nella rigida distinzione tra gli aspetti militari e civili nelle missioni internazionali, secondo una prospettiva competitiva tra le due dimensioni, vagamente autoreferenziale e persino corporativa. Per tali ragioni, è auspicabile che un processo normativo così significativo, quale quello che si avvia oggi, registri la prassi internazionale fin qui maturata ed esprima una visione d'avanguardia in tal senso, una sorta di « modello italiano », di attenzione preminente ai diritti umani, e che faccia peraltro onore all'impegno profuso dal nostro Paese in questo ambito.

Le due proposte di legge in esame hanno il merito di rielaborare i risultati dell'intensa attività di riflessione svoltasi in sede giuridica e parlamentare su questa problematica nel corso degli ultimi anni, introducendo una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Si dichiara certo che lo svolgimento di un'articolata fase conoscitiva consentirà di arricchire e di integrare ulteriormente la riflessione su questa problematica, in particolare a proposito delle relazioni Governo-Parlamento, nella definizione dei passaggi procedurali relativi all'avvio delle missioni internazionali ed all'assetto delle iniziative di cooperazione internazionale, consentendo di pervenire ad un testo normativo auspicabilmente condiviso sia dai deputati di maggioranza sia da quelli delle opposizioni.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che un particolare rilievo assume l'articolo 3 della proposta di legge n. 1213 che affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'ar-

ticolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2005, compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame. In questo contesto ritiene auspicabile che anche in queste situazioni di emergenza sia fatto valere il principio di sussidiarietà orizzontale con il coinvolgimento di realtà sociali non dipendenti direttamente dallo Stato; per questo sarebbe opportuno ascoltare testimonianze di coloro che sono impegnati in questi scoscesi territori. L'articolo 4 della proposta di legge n. 1213, di contenuto analogo all'articolo 7 della proposta di legge n. 1820, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l'ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 2 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. In relazione all'articolo in esame, segnala inoltre che un'analogha disposizione è stata da ultimo prevista dal citato decreto legge n. 209 del 2009, il cui articolo 1 ha autorizzato per il primo semestre del 2009 la spesa complessiva di 10.273.400 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1.770.000 euro), in Afghanistan (fino a 7.103.400 euro) e nei Balcani (fino a 1.400.000 euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali. Analoghe previsioni erano state introdotte dal precedente decreto legge n. 8 del 2008.

Menziona infine l'articolo 6 della proposta di legge n. 1820 che, al comma 1, autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali. Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, osserva che ogni anno migliaia di nostri concittadini sono impegnati all'estero in missioni internazionali al servizio della pace e della sicurezza della comunità internazionale. Ciò nonostante, nel nostro ordinamento non è stata ancora introdotta una stabile normativa di riferimento sul trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni nonché sui molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Tutti questi aspetti sono infatti attualmente disciplinati da apposite disposizioni che – in quanto inserite di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi con cui si dispone periodicamente il finanziamento delle missioni internazionali – hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano pertanto di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.

Nel condividere pertanto preliminarmente le considerazioni svolte dal relatore per la III Commissione in merito all'esigenza dell'introduzione di uno stabile quadro normativo di riferimento che disciplini la partecipazione italiana a missioni internazionali, desidera innanzitutto soffermarsi sugli aspetti di competenza della Commissione Difesa, ponendo anche particolare attenzione sui profili di carattere generale che, al di là del trattamento

economico-normativo del personale militare, riguardano la definizione della cornice giuridica all'interno della quale si dovrebbe collocare l'impiego delle Forze armate al di fuori del territorio nazionale.

Riguardo a quest'ultimo profilo, rammenta come tale aspetto venga affrontato esclusivamente dalla proposta C. 1820 che, ispirandosi ai contenuti della risoluzione Ruffino, approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001, e ai lavori che furono svolti dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera stessa nella scorsa legislatura, prefigura una procedura di autorizzazione fondata sul binomio Governo-Parlamento. In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al Presidente della Repubblica; le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero destinatarie delle comunicazioni del Governo in merito alle citate deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, in secondo luogo, esse provvederebbero all'approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo missioni la cui dotazione sarebbe stabilita dalla legge finanziaria.

Ritiene per altro opportuno sottolineare che se da un lato la proposta C. 1213 non affronta il tema della procedura da adottare per l'invio dei militari all'estero, dall'altro lo stesso Presidente Cirielli, presentatore della medesima proposta, in occasione dell'esame del provvedimento di proroga delle missioni internazionali per il primo semestre 2009, nella sua qualità di relatore, ha sottolineato come sia necessaria una riflessione in merito all'opportunità di continuare a seguire il modello della periodica approvazione di atti legislativi di rifinanziamento ovvero di introdurre strumenti diversi che consentano al Parlamento di incidere più efficacemente nei processi decisionali afferenti alle missioni internazionali, quale ad esempio una procedura di esame parlamentare analoga a quella introdotta in

materia di finanza pubblica con il documento di programmazione economico-finanziaria. In particolare, potrebbe essere prevista la periodica presentazione in Parlamento da parte del Governo di un documento sullo stato delle missioni internazionali su cui aprire una discussione, prima nelle Commissioni e poi in Assemblea, per la formulazione di precisi atti di indirizzo all'Esecutivo.

Il comune denominatore di entrambe le proposte comunque è costituito prevalentemente dalle disposizioni in materia di personale e in materia amministrativa e contabile che riproducono il consolidato apparato normativo che da svariati anni viene riproposto sostanzialmente nella stessa veste attraverso i provvedimenti legislativi di proroga delle missioni internazionali. Si tratta di disposizioni che, come detto, al momento presentano carattere temporaneo e necessitano quindi di essere reiterate di volta in volta e che invece, per effetto dei provvedimenti in esame, assumerebbero carattere permanente. Poiché quindi tali disposizioni non introducono elementi di novità rispetto alle norme recate dai consueti provvedimenti di rifinanziamento delle missioni internazionali, si limita, per brevità, a menzionarle semplicemente senza approfondirne i contenuti.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale, ricorda gli articoli in materia di: indennità di missione, indennità di impiego operativo, trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, personale in stato di prigionia o disperso, richiami in servizio del personale militare, orario di lavoro, valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore, salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni e, infine, personale civile (previsto solo dalla proposta C. 1820).

Per quanto concerne invece le disposizioni in materia amministrativa e contabile rammenta gli articoli recanti disposizioni per l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a titolo

gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, per l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio (previsto soltanto dalla proposta C. 1820) e, infine, per l'utilizzo delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

Segnala, infine, due disposizioni specifiche: la prima, contenuta nella proposta C. 1820, concernente una modifica all'articolo 744 del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; la seconda contenuta nella proposta C. 1213 riguardante la data di entrata in vigore del provvedimento che viene fatta coincidere con il primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. La *ratio* di tale disposizione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, che fino ad oggi hanno sempre trovato applicazione in un arco di tempo non superiore all'anno solare.

Intende altresì svolgere una breve notazione in merito ad un aspetto non contenuto nelle proposte di legge in esame, ma che riveste particolare importanza in occasione dell'invio del personale militare nelle missioni internazionali ossia quello della disciplina penale applicabile. Attualmente, stando alle disposizioni contenute nell'ultimo provvedimento legislativo di proroga delle missioni internazionali, la disciplina applicabile è quella contenuta nel codice penale militare di pace. Ricorda, tuttavia, che tale disciplina a differenza di quella contenuta nel codice penale militare di guerra non garantisce un'adeguata tutela delle popolazioni dei paesi in cui ha luogo l'intervento in caso di crimini internazionali e di gravi viola-

zioni del diritto umanitario. Ritiene pertanto necessario avviare in questa sede una riflessione al fine di correggere tale situazione, apportando, per questi specifici casi, opportune integrazioni al codice penale militare di pace, anche attraverso il conferimento di un'apposita delega al Governo.

In conclusione, nell'auspicare che nell'esame dei provvedimenti in oggetto si manifesti un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche delle Commissioni Esteri e Difesa, intende associarsi all'auspicio formulato dal relatore per la III Commissione in merito allo svolgimento di un'attività conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria delle proposte di legge in esame, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, soprattutto con riferimento ai particolari profili che attengono all'invio di contingenti militari all'estero.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel riservarsi di approfondire alcuni temi evidenziati poc'anzi dai relatori, esprime una valutazione positiva in merito alla disciplina concernente il trattamento economico-normativo del personale militare e a quella contabile-amministrativa. Manifesta invece perplessità sulla procedura di autorizzazione, disciplinata dalla proposta di legge C. 1820, relativa all'invio di contingenti militari all'estero che, avendo implicazioni di carattere costituzionale, necessita, a suo avviso, di successivi approfondimenti. Ritiene infatti che l'introduzione con legge ordinaria di una disciplina che abbia ad oggetto il quadro costituzionale vigente dei rapporti Governo-Parlamento rischia di risultare sostanzialmente inefficace, dal momento che le disposizioni introdotte possono essere comunque vanificate da disposizioni successive di pari rango. A suo avviso, invece, la procedura attualmente seguita in via di prassi, grazie ad un atto di indirizzo a suo tempo approvato alla Camera, è dotata della flessibilità necessaria a consentirne l'adattamento ai diversi contesti internazionali in cui esse si inseriscono. Inoltre, osserva come non risulti agevole circoscrivere il novero delle missioni internazionali a cui

la disciplina quadro risulterebbe applicabile, posto che la delimitazione dell'ambito di applicazione alle sole missioni finanziate sul fondo previsto dalla legge finanziaria potrebbe risultare non esaustiva, come dimostra il fatto che alcune missioni di minore rilievo sono attualmente finanziate con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, anziché con il citato fondo.

Infine, nel concordare con le osservazioni formulate dal relatore per la IV Commissione in merito all'esigenza di affrontare nell'ambito della legge quadro anche il tema della disciplina penale applicabile al personale militare impiegato nelle missioni internazionali, ravvisa l'opportunità di migliorare la formulazione della disposizione contenuta all'articolo 21 della proposta di legge C. 1820, riguardante i velivoli impegnati nelle operazioni di supporto alle Forze armate nelle missioni internazionali, in considerazione del fatto che spesse volte una parte consistente di questi è presa in locazione anche da Stati esteri.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA apprezza in ogni caso lo sforzo per aprire un dibattito che porti ad una disciplina più organica delle missioni internazionali, obiettivo che è anche nelle intenzioni del Governo. Occorre quindi procedere ad un inquadramento e definire le procedure delle missioni, anche attraverso un approfondimento di queste tematiche, al quale il Governo si dichiara disponibile. Si tratta di un tentativo meritevole, che si propone di riportare al centro del confronto tra Parlamento e Governo gli aspetti di merito, relativi agli obiettivi delle singole missioni.

Esprime la necessità che la normativa in preparazione pervenga ad una disciplina degli aspetti militari e di quelli civili, che in missioni come EULEX assumono un rilievo del tutto prevalente. Si tratta di un compito non facile anche in considerazione delle numerose tipologie di missioni internazionali le quali, di volta in volta, esprimono i diversi contesti di pro-

venienza, dalle Nazioni Unite, alla Nato, all'Unione europea. Osserva inoltre che le proposte di legge sembrano avere come riferimento le missioni in ambito ONU che ormai rappresentano una minoranza rispetto al complesso di quelle in cui il nostro Paese è impegnato. Ulteriori difficoltà da superare sono connesse al particolare inquadramento degli osservatori che operano, in taluni casi in numero assai esiguo, nell'ambito di missioni Nato. In generale, ritiene opportuno evidenziare, con ciò non volendo in nessun modo sminuire il ruolo dell'Amministrazione della difesa, che ogni missione internazionale è di tipo politico, perseguendo un obiettivo che si colloca al di fuori dell'organizzazione militare e che non è una vittoria militare ma il ristabilimento della pace e di una *governance* politica. Ricorda, a titolo d'esempio, la missione in Libano, in cui i militari italiani rappresentano una forza d'interposizione chiamata non già a combattere contro l'una o l'altra parte ma a fermare il conflitto e consentire l'apertura di un'opportunità di tipo politico. La preponderanza degli aspetti civili, sia di funzionari statali che di organizzazioni non governative, è peraltro sempre più marcata nelle missioni europee, ricordando in particolare quelle in Bosnia, Iraq, Georgia, Guinea Bissau e a Rafah.

La complessità dello sforzo normativo impone, a suo avviso, di procedere ad un percorso di approfondimento istruttorio che tenga conto della estrema eterogeneità dei contesti, che sono oltretutto in continua evoluzione. Cita in proposito il caso della missione « Atalanta » di contrasto della pirateria al largo delle coste somale, nel quale non risulta ancora definito la struttura all'interno della quale tale missione opera.

Ritiene inoltre da approfondire la norma relativa al coinvolgimento del Dipartimento per la Protezione Civile, al fine di non introdurre nella disciplina sulle missioni elementi spiegabili nel contesto nazionale ma che potrebbero non essere conciliabili con il quadro di regole di volta in volta definito dalla comunità internazionale in occasione delle singole missioni.

Occorre in sostanza garantire un quadro normativo di riordino che però garantisca un capacità di adeguamento del sistema nazionale al contesto delle singole missioni.

Giudica infine problematica la previsione di deroghe alle disposizioni in materia contabile nelle situazioni in cui soggetti privati possono operare più efficacemente di quelli pubblici, citando in particolare le attività di sminamento e la costruzione di scuole ed ospedali.

Conclude esprimendo pieno sostegno al lavoro delle Commissioni riunite che dovranno affrontare le diverse questioni citate per pervenire ad un quadro normativo unitario.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti del Governo per le osservazioni svolte e i suggerimenti

forniti, sottolinea come nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e IV, che si terrà la prossima settimana, si potranno definire, conformemente alle richieste dei relatori, le linee di indirizzo per un'esaustiva attività conoscitiva durante la quale potranno essere affrontati, anche con l'ausilio di esperti di diritto costituzionale, i diversi profili problematici emersi nella seduta odierna, nella prospettiva dell'elaborazione di un chiaro quadro normativo di riferimento per le missioni internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. C. 2389 Cicchitto e altri (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	25
Sui lavori della Commissione	20

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	26
Sull'ordine dei lavori	21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
Comunicazioni del Presidente	22

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.15.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009.

C. 2389 Cicchitto e altri.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, l'assegnazione della proposta di legge in titolo alla Commissione Affari costituzionali in sede legislativa.

Ricordato poi che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, dispone l'attivazione di questi ultimi.

Introduce quindi la discussione, illustrando il provvedimento e preannun-

ziando la presentazione di due emendamenti.

Comunica infine che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12.45 di oggi e dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Interviene il sottosegretario Michelino DAVICO.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Intervengono i deputati Maurizio TURCO (PD), Roberto ZACCARIA (PD), Pino PISICCHIO (IdV), Mario TASSONE (UdC), Giuseppe CALDERISI (Pdl), Salvatore VASSALLO (PD) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Interviene quindi in sede di replica. Prende atto che il Governo, invece, rinuncia alla replica. Infine, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.20.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che è favorevole con una condizione. Presenta, quindi, gli emendamenti 1.1 e 1.2, preannunciati al momento della relazione, nonché 1.3, recettivo della condizione posta dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 1*), ed avverte che non sono stati presentati altri emendamenti.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sugli emendamenti del presidente.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede un chiarimento al rappresentante del Governo sulla condizione posta dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde al deputato Giovanelli.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento sugli emendamenti. Avverte quindi che, consistendo il progetto di legge di un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procederà direttamente alla votazione finale del progetto stesso, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.2 del presidente.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto finale.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2389 Cicchitto e altri, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che la Commissione Bilancio ha testé espresso il parere sul testo base delle proposte di legge C. 907 e abbinate, recanti disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, propone di convocare immediatamente la Commissione, in sede referente, per la conclusione dell'esame di tale provvedimento. Sottolinea infatti l'urgenza del provvedimento ai fini della sua applicazione fin dalle prossime consultazioni elettorali.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame erano già stati acquisiti i pareri delle Commissioni Giustizia, che è favorevole con due condizioni, e Affari sociali, che è favorevole con un'osservazione. Comunica quindi che è testé pervenuto anche il parere della Commissione Bilancio, che è favorevole con una condizione.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, preso atto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, presenta l'emendamento 1.1 (*vedi allegato 2*), che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio. Per quanto riguarda invece le condizioni poste dalla Commissione Giustizia e l'osservazione formulata dalla Commissione Affari sociali, ritiene preferibile affrontare le questioni ad esse sottese al momento della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) invita il relatore a presentare un emendamento volto a modificare i termini, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), entro i quali l'elettore avente diritto al voto domiciliare deve far pervenire la documentazione prevista dalla legge, al fine di evitare che il provvedimento in esame sia intempestivo nel senso che non sia approvato in tempo utile per essere applicabile fin dalle prossime elezioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che in questa fase, successiva all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione di merito può approvare soltanto emendamenti derivanti dai pareri stessi.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore; delibera quindi di conferire al relatore mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame; delibera infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere fin d'ora, fintantoché non riprendono i lavori dell'Assemblea, la seduta per l'esame di atti del Governo, la riunione dell'ufficio di presidenza e la seduta per le comunicazioni del presidente sul programma trimestrale dei lavori, previste all'ordine del giorno di oggi, e di rinviare invece gli altri argomenti ad altra giornata. Per quanto riguarda, in particolare, la seduta per l'esame di atti del Governo, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa entro la giornata odierna.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.

Atto n. 69.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*) volta a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità, segnalata anche dal Consiglio di Stato, di tenere conto, ai fini della determinazione del numero di uffici di livello dirigenziale da sopprimere, dell'attuale organizzazione del Ministero della difesa, che ha visto l'accorpamento nell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali delle due precedenti Direzioni aventi competenza sulla materia.

Mario TASSONE (UdC) preannuncia che si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice. Ritene infatti che occorrerebbe una seria riflessione sul complesso della politica della difesa in Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'8 aprile 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre aprile-giugno 2009:

Sede Referente:

C. 17 Brugger – Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 18 cost. Zeller – Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 23 cost. Zeller – Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione

Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.

C. 24 Zeller – Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 63 Pizzolante e abb. – Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

C. 103 Angeli ed abb. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 127 Bocciardo ed abb. – Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I E XII).

C. 137 Ascierio ed abb. – Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV).

C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini – Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ».

C. 199 cost. Cirielli ed altri – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati.

C. 465 Anna Teresa Formisano – Introduzione dell'articolo 114-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.

C. 588 Tassone – Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 853 Pisicchio – Disciplina dell'attività dei partiti politici.

C. 907 Bernardini – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 1019 Naccarato – Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi.

C. 1052 Santelli – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

C. 1087 Romano e Tassone e abb. – Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa.

C. 1221 cost. Lanzillotta – Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1246 Gibelli e C. 448 Zaccaria – Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1441-*bis*-B Governo – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (RIUNITE I E V).

C. 1456 Paglia e C.145 Ascierio – Legge quadro sulla polizia locale.

C. 1598 cost. Pecorella – Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo.

C. 1745 cost. Pecorella – Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale.

C. 1836 cost. Scandroglio ed altri – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province.

C. 1990 cost. Donadi ed altri ed abb. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 2062 Giovanelli – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali.

C. 2180 Governo – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (RIUNITE I E II).

C. 2230 Bertolini – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.

C. 2262, approvata dalla 1a Commissione del Senato – Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321, approvata dalla 1a Commissione del Senato – Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi – Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (Scadenza 31 luglio 2009).

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province (Scadenza 30 aprile 2009).

Atti del Governo:

Richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa (atto n. 69).

Audizioni:

Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, sulle linee programmatiche.

Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, sulle linee programmatiche.

La presidenza si riserva comunque di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 (C. 2389 Cicchitto e altri).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1

All'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro

il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo ».

1. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: il giorno successivo a quello con le seguenti: il giorno stesso.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui

all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore ».

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa
(Atto n. 69).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa (atto n. 69);

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si tenga conto, ai fini della determinazione del numero di uffici di livello dirigenziale da sopprimere, dell'attuale organizzazione del Ministero della difesa, che ha visto (sulla base dell'articolo 1, comma 897, della legge finanziaria per il 2007), l'accorpamento nell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti Direzioni aventi competenza sulla materia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (*Esame e rinvio*) 28

AVVERTENZA 33

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, rileva che il provvedimento in esame, al quale è stata abbinata la petizione n. 638 presentata dal signor Germinara, interviene su un tema estremamente delicato quale quello dell'indebitamento determinato sia dall'usura che da altre cause. Trattandosi di un tema che incide profondamente sulla condizione di libertà morale delle vittime di tali reati, oltre che sul loro patrimonio individuale, ritiene, quale Presidente di questa Commissione,

che occorra affrontarlo con particolare attenzione e con l'intento di pervenire quanto prima all'approvazione definitiva della proposta di legge in esame. Tale proposta, peraltro, è stata approvata al Senato all'unanimità, con 237 voti favorevoli, nessun voto contrario e una sola astensione. Invita, pertanto, i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a valutare l'opportunità di trasferire in sede legislativa l'esame del provvedimento.

Il testo trasmesso dal Senato non si limita a modificare la legislazione vigente a favore delle vittime dell'usura, ma introduce nell'ordinamento una novità che si potrebbe definire come una vera e propria rivoluzione nell'ambito del rapporto creditore-debitore: l'istituto del sovraindebitamento. In sostanza, si crea una sorta di procedura concorsuale — per soggetti diversi dagli imprenditori che comunque si indebitano — finalizzata alla realizzazione di un concordato per le persone che si trovano in condizione di sovraindebitamento. Si tratta, quindi, di uno strumento volto a sostenere le famiglie, in quanto si vuole creare il presupposto per evitare che soggetti, anche non imprenditori, entrino nella morsa dell'usura.

Il testo si articola in tre capi: nel capo I sono previste alcune modifiche alla le-

gislazione vigente in materia di usura ed estorsione; nel capo II è introdotto il nuovo istituto del sovraindebitamento; il capo III, infine, concerne l'entrata in vigore.

L'articolo 1, al comma 1, è diretto a modificare la disciplina del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. In primo luogo si prevede la possibilità di erogazione di mutui anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. Ferme restando le condizioni impeditive di cui al comma 7 (come novellato dalla norma in esame), il mutuo non è concedibile all'imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (a meno di riabilitazione); se il mutuo è già concesso a favore dell'imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l'erogazione fino al termine del relativo procedimento penale. Altra novità sono la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare e alle successive attività dell'imprenditore individuale fallito, ed il vincolo di destinazione delle somme alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale individuate dal comma 5.

Particolarmente importanti sono le disposizioni volte ad anticipare i tempi di erogazione del mutuo. Si prevede la possibilità che il mutuo sia concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato di usura nel registro delle notizie di reato.

Il provvedimento incide anche sull'ambito soggettivo di concessione del beneficio. La nuova norma restringe sostanzialmente tale ambito aggiungendo ulteriori ipotesi interdittive: i mutui non potranno, così, essere concessi né in caso di condanna per il «tentativo» del delitto di usura, né ai condannati per una serie di reati consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli articoli 380 (delitti per cui è obbligatorio l'arresto

in flagranza) e 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale. (associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.). Analogo impedimento è introdotto per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali e nei confronti di chi — per finalità antimafia — è stato temporaneamente sospeso dall'amministrazione dei beni.

Per quanto attiene agli ambiti soggettivi, informa la Commissione che è pervenuta dalla Consulta Nazionale Antiusura la richiesta di presentare un emendamento volto ad ampliare tali ambiti a persone diverse dagli imprenditori. La lettera trasmessale, alla quale è allegata anche una nota sull'opportunità, sotto il profilo costituzionale, della modifica richiesta, è stata messa in distribuzione a favore di tutti i componenti della Commissione.

Il provvedimento esclude dalle ipotesi di revoca, da parte del Fondo, dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisoria ed il recupero delle somme già erogate, il caso in cui il procedimento penale per usura (in relazione al quale i benefici economici sono stati concessi) si concluda con l'archiviazione per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell'imputato ovvero in caso in cui il giudice debba emettere sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, sempre che sussistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell'usura.

L'articolo 1, comma 2, modifica la composizione della Commissione che gestisce il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Il comma 3 dell'articolo 1 trasforma in delitto l'attuale reato contravvenzionale di cui all'articolo 16, comma 9, della legge 108/1996, ovvero il fatto di chi — nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia — indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato. Alla pena attuale consistente

nell'arresto fino a due anni o nell'ammenda da 2.065 a 10.329 euro è sostituita la reclusione da due a quattro anni.

L'articolo 2, sempre modificando la legge n. 44 del 1999, è volto tra l'altro a consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, attualmente causa di revoca del beneficio. Inoltre, tale disposizione interviene in tema di sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi. In particolare, si prevede la proroga di 12 mesi, in luogo degli attuali 300 giorni, per i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l'anno dall'evento lesivo determinato dall'estorsione; si prevede, inoltre, la possibilità di un'ulteriore proroga annuale nel caso in cui il termine si esaurisca prime della conclusione del procedimento di accesso all'unificato Fondo di solidarietà nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi. Si prevede che — oltre alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari — vengano sospese per un anno anche le procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione.

L'articolo 3 della proposta interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), in materia di confidi. Il citato comma 881 ha previsto che i consorzi di garanzia collettiva fidi (cosiddetti «confidi»), provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. L'articolo 3 integra la formulazione della norma prevedendo che i vincoli di destinazione, soppressi dalla citata disposizione con riferimento ai confidi in genere, per-

mangono in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Gli articoli 4 e 5 della proposta in esame intervengono sul codice penale.

L'articolo 4 novella l'articolo 629 aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione aggiungendo, inoltre, una nuova circostanza aggravante speciale consistente nell'aver commesso il fatto per assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

Con l'articolo 5 viene modificato l'articolo 644 del codice penale relativo al reato di usura. In particolare, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo, si prevede che nel caso di estinzione del reato (per morte dell'indagato o imputato, amnistia, prescrizione) spetti al giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti del reato di usura, disporre la restituzione all'indagato o imputato dei beni sequestrati che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero dei beni e delle altre utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità a garanzia della prestazione. Se, invece, intervenuta la causa estintiva, i presupposti del reato di usura sono, a parere del giudice, ancora sussistenti, i beni sequestrati sono confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo.

Gli articoli 6, 7 ed 8 intervengono con modifiche sul codice processuale penale estendendo particolari cautele per l'assunzione della prova nei processi per usura ed estorsione aggravata.

L'articolo 6 integra il contenuto dell'articolo 392 del codice di procedura penale prevedendo, nei procedimenti per i delitti di usura ed estorsione aggravata, la possibilità, in deroga ai principi generali, che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini chiedano con incidente probatorio sia l'assunzione della testimonianza della persona offesa sia eventuali confronti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 190-bis, comma 1-bis, aggiungendo un periodo che estende anche ai procedimenti penali per usura ed estorsione aggravata la disciplina dei «requisiti della prova in casi partico-

lari». Viene modificato l'articolo 398, aggiungendo un comma 5-ter, che estende agli stessi reati di usura ed estorsione aggravata la disciplina delle modalità di assunzione della prova con incidente probatorio previste dal comma 5-bis per le testimonianze dei minori in materia di reati sessuali. Prescindendo, ovviamente, dall'età della vittima di usura ed estorsione aggravata, anche in tali ipotesi, sarà il giudice a stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio. Si modifica l'articolo 472, prevedendo che anche il dibattimento per i reati di usura ed estorsione aggravata, ferma restando la regola delle porte aperte – a domanda della persona offesa – possa svolgersi a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Altra modifica riguarda l'articolo 498, aggiungendo un comma 4-quater che, a richiesta della vittima del reato o del suo difensore, prevede che anche l'esame della vittima del reato di usura ed estorsione aggravata avvenga mediante l'uso di un vetro specchio ed impianto citofonico.

L'articolo 8 della proposta di legge aggiunge un comma 1-ter dell'articolo 444 del codice di procedura penale che – per i reati di estorsione e usura – subordina l'applicabilità della pena su richiesta delle parti alla eliminazione o al risarcimento del danno provocato alla vittima.

Gli articoli 9 e 10 intervengono, invece, sulle norme di attuazione del codice processuale penale.

L'articolo 9 modifica l'articolo 132-bis prevedendo che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti che vedono coinvolti soggetti sottoposti a misure di protezione in quanto « testimoni di giustizia » o soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura o per i quali il relativo procedimento per l'ottenimento del beneficio sia ancora in corso.

L'articolo 10 della proposta di legge modifica l'articolo 147-bis estendendo anche alle persone offese dai reati di usura ed estorsione la possibilità, a richiesta di

parte, di essere sottoposti ad esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo.

L'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

L'articolo 12 novella, infine, l'articolo 135 del cosiddetto Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il Capo II, come già detto, introduce nel nostro ordinamento uno speciale procedimento volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

In particolare, l'articolo 13 definisce il sovraindebitamento come « una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte »; si tratta, in sostanza, della mancanza – protratta nel tempo – di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti; una situazione, quindi, analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale. Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il progetto di legge prevede un accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. La procedura di concordato che viene delineata è dunque modellata sul concordato fallimentare che viene ritenuto in grado di poter soddisfare i creditori, in misura maggiore rispetto alle ordinarie procedure esecutive.

Molti Paesi europei si sono già mossi in questa direzione: la Francia, per esempio,

nel 1989 si è dotata di uno strumento amministrativo e giudiziario volto a regolare il fenomeno del sovraindebitamento (con legge del 31 dicembre 1989); l'Inghilterra dal 1986 ha introdotto una procedura di fallimento civile, diretta da un giudice a ciò delegato, nella quale possono confluire debiti di diversa natura, salvo quelli fiscali ed alimentari; la Repubblica federale tedesca e i Paesi Bassi prevedono strumenti analoghi. Molti altri Paesi, di *common law* (gli Stati Uniti e il Canada, ad esempio) poi, sono dotati da tempo di procedure nell'ambito delle quali, a seconda delle passività accertate, viene favorita la funzione conciliativa tra le parti o la determinazione in via giudiziaria delle condizioni del fallimento civile, sempre con salvezza dei debiti fiscali o alimentari.

L'articolo 14 individua i seguenti presupposti per l'accesso alla procedura: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento; il debitore deve percepire un reddito o essere titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti. Se tali beni o redditi non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, sarà necessario l'intervento di un garante; il debitore non deve aver fatto ricorso – nei precedenti tre anni – alla medesima procedura di composizione della crisi. Se ricorrono i suddetti presupposti, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La proposta potrà essere formulata con il supporto degli organismi di composizione della crisi, definiti dall'articolo 22 e dovrà comunque garantire il regolare pagamento dei creditori che rimangano estranei alla procedura.

L'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo.

Il procedimento che segue al deposito della proposta di accordo è delineato dagli articoli 17 e 18. Per essere approvata, la proposta di accordo deve essere accettata da creditori che rappresentino almeno l'80 per cento dei crediti. In caso di approvazione, l'accordo non determina di regola la novazione dei crediti; il debitore potrà

presentare anche una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare.

L'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione nella quale dà conto della percentuale di accettazione dell'accordo. Se la prescritta maggioranza è raggiunta – e se le modalità dell'accordo sono ritenute idonee a soddisfare i creditori dissenzienti (che dovranno essere integralmente soddisfatti nel loro credito) – il giudice dispone la pubblicazione dell'accordo. Rimane ferma la competenza del tribunale, in composizione collegiale, per ogni eventuale reclamo; del collegio non potrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Dalla data di pubblicazione dell'accordo e fino alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo stesso, non è possibile agire in via esecutiva nei confronti del debitore, né disporre sequestri conservativi del suo patrimonio. Tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei creditori estranei ovvero di risoluzione dell'accordo.

L'ipotesi di annullamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinata dall'articolo 21 che prevede che il tribunale agisca in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, solo nell'ipotesi in cui sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinati dagli articoli da 22 a 24, possono essere costituiti *ad hoc* da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge). Le camere di conciliazione presso le C.C.I.A.A., nonché i segretariati sociali per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsti dalla legge quadro sui servizi sociali (L. n. 328 del 2000), a domanda, sono iscritti di diritto nel registro; analogo diritto hanno gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili. La proposta di legge precisa che la costitu-

zione degli organismi dovrà avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica e che i componenti non hanno diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità.

L'articolo 26 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro – salvo che il fatto costituisca più grave reato – il debitore che fraudolentemente cerca di avvalersi dell'istituto in esame.

Il Capo III è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Prima di terminare la relazione invita nuovamente tutti i gruppi a valutare l'opportunità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa al fine di assicurare quanto prima alle famiglie una nuova forma di sostegno che possa essere di aiuto in un momento di crisi come quello che tutta l'economia mondiale sta vivendo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

C. 1505 Belcastro.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436
(*Deliberazione di una proroga del termine*) 34

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 9.25.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 144, comma 1,

del Regolamento, è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera in ordine alla proroga di sei mesi del termine dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione quindi approva all'unanimità la proroga di sei mesi dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La seduta termina alle 9.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. C. 2389 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	38
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009.

C. 2389.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, che reca la disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009, è composto da un solo articolo e non è corredato da relazione tecnica. Il comma 1 modifica, esclusiva-

mente per l'anno 2009, il termine finale del periodo entro il quale si possono indire referendum, posticipandolo dal 15 al 30 giugno, in modo da consentire l'abbinamento delle consultazioni referendarie con il ballottaggio delle elezioni amministrative previste per il 21 giugno 2009. Il comma 2 reca disposizioni procedurali relative alla composizione, al funzionamento degli uffici elettorali, agli orari delle votazioni e all'ordine con cui dovrà procedersi allo scrutinio. Con riferimento ai profili finanziari, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se per l'individuazione degli adempimenti comuni possa farsi riferimento all'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e se le spese a carico dello Stato debbano, comunque, essere stabilite nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte allo scopo dal Ministero dell'interno con proprio decreto. A tale proposito ricorda che una disposizione di analogo tenore, ma formulata in maniera più dettagliata, è prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2009 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli adempimenti comuni sono quelli di cui all'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e che le spese a carico dello Stato devono, comunque, essere stabilite nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte allo scopo dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Antonio MISIANI (PD) nel ricordare che la vicenda è stata oggetto di un aspro confronto politico, chiede una quantificazione del costo dell'effettuazione del referendum nonché dell'attuale dotazione di bilancio del fondo per l'effettuazione delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si dichiara disponibile a fornire elementi di risposta alle richieste del deputato Misiani, pur rilevando come, anche alla luce dei precedenti in materia, che non hanno mai recato una quantificazione delle spese necessarie per l'effettuazione di elezioni, si tratta di elementi che non rilevano ai fini dell'esame del provvedimento, in quanto che comunque l'effettuazione del referendum nell'anno in corso era già prevista e quindi anche la dotazione di bilancio era stata determinata tenendo conto di tale dato.

Antonio MISIANI (PD) ritiene in ogni caso necessaria, alla luce del dibattito politico che su tale argomento si è svolto, una quantificazione delle spese necessarie per l'effettuazione del *referendum*.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva di non potere allo stato fornire una quantificazione dei costi dell'effettuazione del referendum, impegnandosi tuttavia a fornire tali dati alla Commissione nei prossimi giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che elezioni e referendum costituiscono comunque obblighi costituzionali e conseguentemente i relativi oneri rappresentano spese obbligatorie per le quali, in caso di mancato rispetto delle previsioni iniziali di spesa, si attingerà ai fondi di riserva presenti nel bilancio dello Stato.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione in termini coerenti con quanto previsto dal decreto-legge n. 3 del 2009, che conteneva una più puntuale descrizione delle modalità di ripartizione degli oneri tra i soggetti istituzionali coinvolti. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2389, recante Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti

dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del secondo periodo non derivano nuovi i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data

delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Antonio MISIANI (PD) rileva che nella proposta di parere non risulta chiaro il riferimento alla necessità di adempiere ai rimborsi per i comuni delle spese in relazione all'organizzazione del referendum esclusivamente nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, in quanto ciò potrebbe significare che in caso di assegnazioni di bilancio insufficienti non si provvederà al necessario rimborso ai comuni.

Pier Paolo BARETTA (PD), alla luce delle considerazioni del collega Misiani, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la condizione riproduce testualmente, aggiungendo in fine un periodo, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che nella sua attuale formulazione la condizione contenuta nel parere non esclude che si possono determinare oneri per i comuni non debitamente rimborsati dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, per fugare ogni dubbio in ordine agli eventuali oneri in capo ai

comuni, si possa sopprimere il terzo periodo della condizione che prevede che dall'incremento delle quote per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato, ritenendo sufficiente, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, la «compensazione tra per gli enti beneficiari» prevista dal quarto periodo. Sospende comunque la seduta per consentire un approfondimento in merito.

La seduta sospesa alle 12.50 è ripresa alle 13.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere, recependo l'indicazione formulata dal presidente e quindi espungendo dalla proposta medesima il terzo periodo.

Renato CAMBURSANO (IDV) intervenendo per dichiarazione di voto rileva che la votazione del referendum il 21 giugno comporterà un maggior costo per la finanza pubblica che poteva essere evitato svolgendo il *referendum* insieme alle elezioni europee ed al primo turno delle elezioni amministrative. Con tali motivazioni annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ricordando che la soluzione preferita dal suo gruppo era quella di svolgere il *referendum* insieme alle elezioni europee ed al primo turno delle elezioni amministrative, e cioè il 7 giugno, consentendo così un significativo risparmio di spesa, ritiene che collocare il *referendum* il 21 giugno consente comunque di effettuare un risparmio rispetto all'unica altra ipotesi che sarebbe stata, dati i tempi, possibile a legislazione invariata, vale a dire quella di effettuare il *referendum* il 14 giugno. Per questi motivi annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

Testo base C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere che ritiene idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il testo base dei disegni di legge C. 907 e C. 1643, recante Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

risulta opportuno definire la fattispecie dei soggetti interessati dal provvedimento in modo da evitare che la stessa possa avallare prassi poco rigorose nel rilascio dei certificati medici;

la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1 risulta peraltro suscettibile di determinare un risparmio di spesa, consentendo che il voto a domicilio possa essere raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori domiciliari;

l'attuale testo dell'articolo 2 della legge n. 199 del 1978 già prevede la presenza di quattro scrutatori per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura

con meno di 100 letti, pertanto gli oneri derivanti dall'estensione di tale previsione anche alle circoscrizioni dove esistono ospedali o case di cura dove si procede alla raccolta del voto domiciliare appaiono compensati dai risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1;

considerato che:

per il decreto-legge n. 1 del 2006, il quale prevede, all'articolo 1, la possibilità di voto a domicilio per gli elettori affetti da grave infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, il Governo, in presenza di una definizione in termini inequivoci della fattispecie, aveva ritenuto, come si evince dalla relazione tecnica, che la disposizione non determinasse oneri finanziari ulteriori tenuto che il servizio di raccolta a domicilio del voto può essere organizzato con gli stessi mezzi e risorse utilizzate per il già previsto trasporto dei disabili ai seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104 del 1992;

il rilascio dei certificati medici previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b) da parte di funzionari medici designati dai competenti organi dall'Azienda sanitaria locale risulta già previsto dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2006 ed allo stesso non sono stati attribuiti effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dal-

l'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore” ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede un chiarimento in ordine alla portata della condizione contenuta nel parere, in quanto ritiene, anche alla luce della sua esperienza familiare che, in forza del richiamo all'articolo 29 della legge n. 104 del 1992, dalla disposizione potrebbero risultare escluse persone che risultano trasportabili solo con l'ausilio di personale specializzato e le quali invece, nella pratica, non sono nelle condizioni di recarsi ai seggi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che per i soggetti richiamati dal deputato Cambursano dovrebbero essere i comuni, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104 del 1992 ad organizzare il trasporto ai seggi, qualora i soggetti in questione non fossero nella condizione di beneficiare di tale servizio, troverebbe applicazione il provvedimento in esame. Osserva che la proposta di parere rappresenta, come dimostrato dall'*iter* del provvedimento in Commissione, il massimo sforzo che è possibile allo stato compiere per individuare una soluzione al problema senza incorrere in difficoltà di carattere finanziario. Auspicando quindi una rapida approvazione del provvedimento, in modo che lo stesso possa risultare operativo fin dalle prossime scadenze elettorali, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI avverte che la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione è ancora in corso di predisposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale costituisce il testo unificato di numerose proposte di legge, presentate sia da esponenti dei gruppi di maggioranza che da esponenti di gruppi di opposizione, e, intervenendo su una materia su cui si discute già da molte legislature, reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, per quanto concerne l'articolo 5, il quale istituisce la rete di cure palliative, osserva che la normativa vigente già prevede una rete di assistenza ai pazienti terminali. Tuttavia, in considerazione degli specifici obblighi e delle relative modalità di attuazione previsti dal testo, andrebbe ve-

rificata – in base ad idonei elementi di valutazione – l'effettiva possibilità, per le strutture del servizio sanitario nazionale interessate, di dare applicazione alle norme in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come previsto dal testo). In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 7 prevede l'istituzione, in ciascuna regione e provincia autonoma, del coordinamento operativo della rete. Il testo contiene una clausola di invarianza, in base alla quale il predetto coordinamento dovrà essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza sia idonea a garantire che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la norma prevede adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome. Segnala, inoltre, che dal punto di vista formale la clausola di invarianza potrebbe essere riformulata specificando che le risorse umane, strumentali e finanziarie alle quali si fa riferimento sono quelle degli enti locali interessati dalle disposizioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento agli articoli 8 e 9, segnala che i centri residenziali di cure palliative sono strutture già operanti nel territorio nazionale e che la normativa vigente, che ne stabilisce i requisiti strutturali, non ne definisce nel dettaglio la pianta organica. La norma in esame, fissando i requisiti minimi di personale, appare suscettibile di incrementare i costi per l'erogazione dei servizi in questione da parte delle strutture sanitarie interessate. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'entità di tali costi e le possibili modalità con cui farvi fronte. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 in

conformità alla quantificazione dell'onere di cui all'articolo 17, riferendola espressamente al triennio 2009-2011. Con riferimento all'articolo 13, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sugli eventuali effetti finanziari a carico delle Università e delle strutture del Servizio sanitario nazionale per le attività formative in esame. Per quanto riguarda l'articolo 14, segnala che, in assenza di informazioni circa il numero dei componenti l'Osservatorio e circa le modalità di remunerazione, non è possibile effettuare una valutazione della congruità delle risorse stanziata dalla disposizione in esame per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale. Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca elementi idonei a quantificare l'effettivo onere derivante dalla norma. Non ritiene chiaro, inoltre, se debbano essere imputate all'autorizzazione di cui al comma 5 anche le spese per le convenzioni e le collaborazioni previste dal precedente comma 3. Ritiene opportuna infine, in relazione al collegamento con gli osservatori regionali, una conferma circa l'obbligatorietà da parte delle regioni di istituire detti osservatori. In caso affermativo, essendo le risorse di cui al comma 5 destinate al finanziamento dell'Osservatorio nazionale, andrebbero indicate le modalità di copertura degli ulteriori costi connessi all'istituzione degli osservatori regionali. Segnala poi che l'articolo 17 quantifica in 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e in 0,5 milioni a decorrere dall'anno 2012 la spesa direttamente derivante dalle disposizioni in esame (comma 1), provvedendo alla relativa copertura finanziaria a carico del fondo speciale di parte corrente (accantonamento del Ministero dell'economia) iscritto nel bilancio triennale 2009-2011. Viene inoltre prevista (commi 2 e 3) la stipula di una specifica intesa tra il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, con la destinazione di una quota delle risorse vincolate pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge per ciascuno degli

anni 2009, 2010 e 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, dal punto di vista formale segnala l'opportunità di modificare il riferimento ad alcune delle disposizioni di spesa richiamate dal comma 1. In particolare, il riferimento all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 5, deve intendersi in realtà agli articoli 10, comma 1, e 14, comma 5. In ordine all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che questo non reca, per gli anni 2009 e 2010, le necessarie disponibilità. Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3, in base alla quale si prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nell'ambito delle disponibilità complessive per il Servizio Sanitario nazionale, ritiene necessario che il Governo chiarisca se con l'inciso «nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale» si intenda che l'assegnazione delle risorse alle finalità di cui alla presente legge non debba eccedere la quota delle risorse già destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Chiede inoltre se, per l'anno 2009, la proposta di legge preveda l'assegnazione di ulteriori 100 milioni rispetto alla somma di pari importo destinata alle cure palliative, nell'ambito della quota vincolata delle risorse del Servizio sanitario nazionale, dall'accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in data 25 marzo 2009 per il finanziamento di progetti che dovranno essere presentati nell'anno di riferimento sulla base dei criteri individuati nell'accordo medesimo. Infine chiede se, per gli anni 2010 e 2011, la previsione esplicita del «quantum» delle risorse da destinare alle suddette finalità possa ritenersi compatibile con il meccanismo di assegnazione delle quote vincolate che, sulla base

della legislazione vigente, viene effettuata, annualmente, con delibera del CIPE, sulla base dell'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Conclusivamente sollecita il rappresentante del Governo a predisporre in tempi rapidi i necessari elementi di chiarimento, in considerazione dell'importanza del merito del provvedimento, che risulta assolutamente condivisibile, in quanto, proprio nel momento in cui è in corso nel Paese un ampio dibattito sui temi eticamente sensibili del fine vita e del testamento biologico, si interviene in modo fattivo e concreto per offrire un sostegno ai malati terminali attraverso le terapie del dolore e le cure palliative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel condividere il merito del provvedimento e le ragioni di urgenza richiamate

dal relatore, deposita una documentazione che ne evidenzia i numerosi profili problematici di carattere finanziario (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della documentazione presentata dal rappresentante del Governo, invita il relatore, proprio in considerazione della delicatezza del provvedimento ed al fine di predisporre una proposta di parere, a farsi carico di rappresentare ai componenti della Commissione di merito i profili problematici di carattere finanziario dello stesso, in modo da avviare informalmente una riflessione su quali modifiche potrebbero essere apportate al testo così da individuare misure efficaci e, allo stesso tempo, finanziariamente sostenibili. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 (C. 2389).**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2389, recante Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi

e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo ».

ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (C. 624 e abb.).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione della Camera, per la seduta del 23 aprile 2009, il nuovo Testo unificato dello schema di disegno di legge recante « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore ».

Al riguardo, nel premettere la necessità che il competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predisponga la necessaria relazione tecnica, ai fini della valutazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, si fa presente quanto segue.

Articolo 5. — (*Istituzione della rete di cure palliative*). — Le norme dispongono l'istituzione della rete nazionale delle cure palliative, articolata in specifiche strutture e figure professionali, diretta garantire al malato individuate tipologie di assistenza e coordinata da un dirigente medico. Dispongono inoltre l'istituzione, in ogni regione e provincia autonoma, del coordinamento operativo della rete.

Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame, nonostante la previsione dell'invarianza finanziaria (comma 1), peraltro riferita al solo coordinamento operativo della rete di cure palliative, in mancanza della relazione tecnica richiesta, che dimostri la congruità delle risorse disponibili, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Ciò anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo alla composizione e al funzionamento del-

l'*equipe* multidisciplinare e al previsto ausilio di consulenze mediche specialistiche multidisciplinari.

Si osserva, inoltre, che il termine « disposizioni » sembra vincolare le autonomie speciali al dettaglio normativo e non ai principi recati dal disegno di legge in esame; pertanto si propone di sostituire tale termine con quello di « principi » ritenuto maggiormente aderente alle prerogative costituzionali delle autonomie speciali.

Articolo 8. — (*Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali*). e Articolo 9. (*Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari*). — Le norme stabiliscono i requisiti minimi che devono possedere i soggetti erogatori di prestazioni di assistenza residenziale accreditati e le unità di cure palliative domiciliari, prevedendo, tra l'altro, una pianta organica minima, la distribuzione gratuita di farmaci, e presidi medici per il trattamento del dolore severo.

Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.

Articolo 10. — (*Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e rete di terapia del dolore*). — Le norme dispongono, tra l'altro, l'istituzione della rete di terapia del dolore.

Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.

Articolo 13. – (*Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore*). – Le norme prevedono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individui i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi, formativi in cure palliative e in terapia del dolore. Stabilisce, inoltre, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore, l'obbligatorietà di un tirocinio triennale per ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della rete, la definizione di percorsi formativi omogenei per i volontari che operano nelle reti e l'istituzione di un *master* professionalizzante in cure palliative.

Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.

Articolo 14. – (*Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore*). – Le norme prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Osservatorio permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore, con compiti di monitoraggio, anche avvalendosi di collaborazioni e convenzioni con terzi e prevedendo il collegamento con gli Osservatori regionali. Allo scopo è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che le disposizioni in esame risultano in contrasto con la legislazione vigente; in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, rivolto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi, orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Si segnala, altresì, che le vigenti

disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

Inoltre, sotto il profilo finanziario, si fa presente la necessità che venga dimostrata nella relazione tecnica richiesta la congruità delle risorse allo scopo destinate, anche con riferimento agli oneri derivanti dalla connessione dell'Osservatorio con gli Osservatori regionali.

Articolo 17. – (*Copertura finanziaria*). – Le norme prevedono la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1; 4, comma 3; 9, comma 1; 15, comma 5, per 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. Prevedono, inoltre (comma 3), l'utilizzo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle risorse vincolate, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, per le iniziative di cui alla legge in oggetto.

Al riguardo, si fa prioritariamente presente che il predetto fondo speciale non presenta la necessaria disponibilità. Con riferimento al comma 3, per l'anno 2009 è già stata raggiunta l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni per il vincolo di destinazione dei 100 milioni di euro per le finalità della presente legge. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito della richiesta relazione tecnica, il competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dovrà fornire assicurazione in merito alla conferma del vincolo di destinazioni dei 100 milioni di euro annui.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sull'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ... 46

AUDIZIONI

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sull'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI

(PdL), Marco CAUSI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Cosimo VENTUCCI (PdL), riprende la sua replica Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*.

Intervengono quindi Teresa ALVARO, *Direttore area centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle entrate*, Cinzia BRICCA, *Direttore area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane*, e Alessandro ARONICA, *Direttore area centrale personale organizzazione dell'Agenzia delle dogane*.

Dopo ulteriori considerazioni dei deputati Cosimo VENTUCCI (PdL) e Marco CAUSI (PD), conclude il suo intervento Alessandro ARONICA, *Direttore area centrale personale organizzazione dell'Agenzia delle dogane*.

Intervengono quindi Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*, Walter De SANTIS, *Direttore area centrale*

gestione tributi e rapporti con gli utenti dell'Agenzia delle dogane, e Teresa ALVARO, Direttore area centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle entrate.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia il Direttore dell'Agenzia delle dogane e

gli altri soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	48
7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine (<i>Discussione e rinvio</i>)	48
7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	53
7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri (<i>Discussione e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Relazione presentata dal Governo</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione del professor Paolo Zeppilli, docente in scienze motorie e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52
--	----

RISOLUZIONI

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 12.25.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima alla discussione della risoluzione 7-00031 Farina.

La Commissione concorda.

7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Renato FARINA (PdL) illustra la risoluzione in titolo, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando in particolare che con essa si mira ad ottenere il riconoscimento del carattere di monumento nazionale alle Malghe di Porzus. Ricorda che si tratta di un intervento a costo zero, poiché i siti sono già di proprietà della provincia di Udine; l'intervento previsto dalla risoluzione favorirà ancora di più il pellegrinaggio presso i luoghi in questione. Aggiunge inoltre che l'importanza dei luoghi

in questione è da ricollegare anche al fatto che tra le vittime dell'eccidio figurano anche parenti di personaggi celebri della cultura e della musica italiana e che sull'argomento è stato girato anche un film. Illustra infine una ulteriore documentazione storica dalla quale si evince la fondatezza delle argomentazioni che sono alla base della risoluzione da lui presentata e che dimostrano come l'antifascismo vada inteso come antitotalitarismo. Auspica quindi che la risoluzione possa essere posta in votazione già nella seduta odierna.

Manuela GHIZZONI (PD), senza voler entrare nel merito della risoluzione, rileva che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svolta ieri, ha deciso di avviare la discussione della risoluzione in oggetto nella seduta odierna, rinviando ad altra seduta la sua votazione, anche per l'impossibilità dei deputati Strizzolo e Maran, appartenenti al gruppo Pd e provenienti da quella regione, di partecipare alla discussione di un argomento di interesse nazionale, ma che coinvolge anche in modo specifico il loro territorio. Ricorda, d'altra parte, che non è opportuno procedere alla votazione della risoluzione, senza avere svolto una adeguata discussione, rilevando in ogni caso come nelle settimane precedenti il proprio gruppo aveva dimostrato ampia disponibilità ad avviarne la discussione prima delle celebrazioni del 25 aprile e che ciò non era avvenuto per un impegno del presentatore della risoluzione.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la Commissione ha proceduto all'avvio della discussione della risoluzione in oggetto nella seduta odierna, come richiesto dal presentatore e convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA osserva che il comprensorio delle Malghe di Porzus è il simbolo di uno degli episodi più drammatici verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale conosciuto come

«l'eccidio di Porzus». La complessa e tragica vicenda storica avvenuta, il 7 febbraio del 1945, racconta l'uccisione di diciassette partigiani della Brigata Osoppo da parte di altri partigiani della Brigata Garibaldi; è documentata da una ricca letteratura e costituisce ancora oggi motivo di studio e riflessione: è stata anche oggetto l'accertamento processuale che si è concluso con una sentenza di condanna per omicidio aggravato e continuato emessa in data 30 aprile 1954 a carico di alcuni membri della Brigata Garibaldi. Ricorda altresì che la cosiddetta «malga dell'eccidio» è un fabbricato di pietra, espressione dell'architettura spontanea pedemontana friulana, di proprietà della Provincia di Udine. La struttura, a due piani, con tetto a falde su orditura in legno, presenta una volumetria semplice, simmetrica e con una modulazione regolare nella scansione delle aperture. L'edificio è stato oggetto, nel corso degli anni, di alcuni interventi di ristrutturazioni che hanno rispettato l'assetto iniziale e che sono sempre stati concordati con la componente Soprintendenza per i beni architettonici per il passaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia. Il prospetto principale è interessato da alcune *lap* di in pietra che ricordano l'eccidio ed i componenti della brigata Osoppo, la più recente delle quali è stata collocata nel 1992 dal Presidente della Repubblica in ricordo dei patrioti caduti. Sottolinea che l'iniziativa volta ad impegnare il Governo a dichiarare le Malghe di Porzus monumento nazionale, è appoggiata da vari Enti territoriali, Provincia di Udine e Comuni di Torreano, Pavia di Udine, Attimis, San Vito al Torre, Tolmezzo, nonché dall'Associazione Partigiani Osoppo – Friuli. Aggiunge quindi che il Ministero per i beni e le attività culturali, sentite anche le articolazioni territoriali competenti, ritiene che il sito in argomento possa essere sottoposto a tutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e, pertanto, condivide l'impegno richiesto al

Governo nella risoluzione presentata dall'onorevole Farina.

Renato FARINA (PdL) prende atto della disponibilità del rappresentante del Governo che ringrazia, pur ribadendo che sarebbe stato più significativo approvare la risoluzione in discussione prima delle celebrazioni del 25 aprile.

Valentina APREA, *presidente*, tiene a confermare la piena disponibilità della Commissione a discutere la risoluzione presentata dal collega Farina, avendo tenuto conto degli impegni istituzionali da lui rappresentati nelle settimane passate, già ricordati dalla collega Ghizzoni. L'importanza delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Pizzà, rende in ogni caso significativo l'avvio della discussione della risoluzione prima delle celebrazioni del 25 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 25 marzo 2009.

Paola GOISIS (LNP) tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso della discussione riterrebbe opportuno riformulare l'impegno al Governo nel senso di prevedere una tutela delle legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna, tenendo conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che la questione della continuità didattica nelle classi che ricadono in zone disagiate è assai grave e necessita della dovuta attenzione. Sottolinea altresì che gli alunni che risiedono in zone di montagna e nelle piccole isole sono sfavoriti da tale condizione; la continuità didattica è difficile se per lunghi periodi restano senza docenti in attesa che qualcuno accetti l'incarico nelle scuole in cui sono iscritti. Si tratta di un disagio vero, delle vere scuole di montagna, nonché delle vere scuole delle piccole isole. Aggiunge quindi che la legge n. 143 del 2004 e seguenti avevano in realtà creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi, ha creato situazioni di raro privilegio, con docenti che con un quarto d'ora di automobile si vedevano attribuito il doppio punteggio, nonché insegnanti che godevano del doppio punteggio pur essendo addirittura residenti in quei comuni dove prestavano servizio.

Sottolinea quindi che è necessario che il Governo intervenga per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che incentivino i docenti ad accettare incarichi di insegnamento in quelle sedi. È necessario incentivare quindi quei docenti che scelgono di insegnare in sedi davvero svantaggiate, pur non essendovi residenti e prestandovi effettivamente il servizio, senza mettersi in aspettativa o in malattia dal giorno dopo. In questo senso, ritiene che le sedi debbano essere davvero sedi svantaggiate, accettando le quali quindi non sia possibile viaggiare giornalmente, come nel caso di scuole delle piccole isole o di montagna. Rileva peraltro che nel momento attuale non è necessario indicare quale tipo di provvedimento e di iniziativa prendere, ma che è necessario affermare il principio del diritto degli alunni che vivono in zone

disagiate di aver garantita la continuità didattica e il diritto dei docenti che scelgono di insegnare in quelle sedi. Ritiene invece urgente che il Governo assuma provvedimenti che garantiscono la continuità didattica nelle sedi davvero svantaggiate, poiché è dovere dell'Esecutivo garantire tali diritti.

Per questi motivi, preannuncia che laddove la risoluzione non dovesse essere riformulata tenendo conto di tali considerazioni, il voto dei deputati del proprio gruppo sarebbe contrario anche rispetto alla nuova formulazione proposta dalla collega Goisis, poiché si punta solo a sanare il punteggio doppio attribuito nel passato con regole che non convincono.

Emerenzio BARBIERI (PdL) esprime il proprio rammarico per il fatto che il gruppo del PD abbia di fatto preannunciato un voto contrario sulla risoluzione in oggetto, anche nella nuova formulazione proposta dalla collega Goisis. Si tratta di un errore politico, perché le motivazioni della risoluzione sono condivisibili. Ricorda infatti che la discussione sui doppi punteggi fu molto accesa nel passato tanto che la decisione di sanare quelle situazioni non solo non è scandaloso ma appare anzi un dovere politico. Ove, d'altra parte, sussistano i margini per poter considerare anche la situazione esistente nelle isole minori, si dichiara favorevole ad un suo inserimento nella risoluzione in discussione. Ribadisce quindi la disponibilità a definire una formulazione della risoluzione che affronti anche le questioni prospettate dalla collega Siragusa.

Paola GOISIS (LNP), alla luce delle considerazioni emerse nel corso della discussione, illustra una nuova formulazione della risoluzione in discussione volta a recepirle (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nella scorsa seduta il collega Barbieri aveva proposto di modificare l'impegno della risoluzione in modo da recepire l'osservazione della collega Di Centa in merito alla necessità di avere una continuità didattica in favore degli alunni.

Alessandra SIRAGUSA (PD), prende atto della nuova formulazione presentata dalla collega Goisis che ringrazia. Propone quindi di procedere alla votazione per parti separate della risoluzione, distinguendo il primo dal secondo impegno della risoluzione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene importante che vengano affrontate non solo le questioni pregresse, ma che si guardi anche al futuro. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione così come riformulata.

Rosa DE PASQUALE (PD) rileva che la sentenza della Corte Costituzionale non esclude naturalmente che si possano affrontare anche le situazioni future, da parte del Governo.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è stato richiesto di procedere alla votazione per parti separate della risoluzione come riformulata. Avverte quindi che si passerà alla votazione delle premesse e del primo impegno della risoluzione come riformulata e, successivamente, a quella del secondo impegno.

Alessandra SIRAGUSA (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto di astensione sulle premesse e sul primo impegno della risoluzione e il voto favorevole sul secondo impegno.

La Commissione approva quindi la risoluzione come riformulata.

7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), in qualità di cofirmatario, illustra la risoluzione in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA illustra una relazione sulla risoluzione in oggetto (*vedi allegato 2*).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione del professor Paolo Zeppilli, docente in scienze motorie e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi NICOLAIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professore Paolo ZEPPILLI, *docente in scienze motorie e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Claudio BARBARO (PdL) e Paola GOISIS (LNP), ai quali risponde il professore Paolo ZEPPILLI.

Interviene quindi per una precisazione il deputato Emerenzio BARBIERI (PdL), al quale risponde il professore Paolo ZEPPILLI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e informazione.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, ringrazia il professore Paolo Zeppilli per la relazione svolta e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che presentano servizio in classi di montagna.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

la legge n. 143 del 2004, e successive modificazioni, ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e delle piccole isole, disposizione già prevista dalla legge n. 90 del 1957, e successive modificazioni, per le scuole elementari pluriclasse di montagna e delle piccole isole; la legge n. 186 del 2004 e successive modificazioni ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;

l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso tale da indurre l'abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1° settembre 2007;

con la sentenza n. 11, del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;

ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;

in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna e delle piccole isole nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;

il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 10 settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»;

il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi

prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo »;

i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003-2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna e delle piccole isole, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;

l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo « diffuso » sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;

la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in

comuni di montagna e delle piccole isole, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;

L'articolo 136 della Costituzione recita che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali »,

impegna il Governo:

a) a tutelare le legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, tenendo conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione;

b) ad intraprendere ogni utile iniziativa tendente a garantire la continuità didattica agli studenti, che frequentano le scuole nelle sedi realmente disagiate dei comuni di montagna e delle piccole isole.

(8-00041) Goisis, Caparini, Di Centa.

ALLEGATO 2

7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri.**RELAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO**

Ricordo che sulle tematiche oggetto della risoluzione in discussione, concernenti l'integrazione degli alunni stranieri, il Governo ha già riferito sia in Aula Camera che in Aula Senato in occasione della discussione di varie mozioni al riguardo presentate.

Come rilevato nelle premesse dell'atto in discussione, che sono pienamente condivise, la presenza crescente di stranieri nelle scuole e classi italiane ha raggiunto una concentrazione particolarmente elevata in alcune aree geografiche o zone della stessa città, al punto che in molte situazioni la loro presenza supera quella degli italiani costituendo talora, come nel caso cui si fa riferimento nel testo della risoluzione, la totalità o quasi della classe.

La disomogenea distribuzione degli studenti stranieri sul territorio nazionale richiede quindi lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che consentano alla scuola di svolgere adeguatamente il proprio compito, per una concreta ed efficace integrazione.

A tal fine la scuola deve insegnare agli studenti stranieri la lingua italiana, per il superamento della barriera linguistica che preclude loro di esprimere pienamente le proprie capacità e competenze, e deve accompagnare l'alfabetizzazione linguistica con la conoscenza della Costituzione e dell'educazione alla cittadinanza.

Nella direzione sopra delineata va l'azione del Ministero con l'invio alle scuole di indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e le iscrizioni alle scuole

italiane devono avvenire secondo le modalità e condizioni previste per i minori italiani.

Per evitare concentrazioni di iscrizioni di alunni stranieri si dovranno realizzare accordi di rete tra le scuole e con gli Enti locali.

Gli Uffici scolastici regionali, di intesa con gli Enti territoriali, comunque, potranno autonomamente definire quanti bambini stranieri per classe si potranno iscrivere alle scuole del proprio territorio. Orientativamente le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30 per cento degli iscritti italiani.

A tal proposito, va comunque tenuta presente l'opportunità di distinguere tra i bisogni formativi degli alunni stranieri nati in Italia e che hanno seguito il percorso di studi italiano e i bisogni formativi degli alunni di recente immigrazione e non italo-foni. Come risulta dalla pubblicazione « Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – a.s. 2007/2008 », curata dal Servizio statistico del Ministero, sul totale degli alunni con cittadinanza non italiana, che comprende anche gli alunni comunitari, i nati in Italia sono, in media, il 35 per cento. La loro maggior concentrazione si rileva tra i bambini delle scuole dell'infanzia, il 71 per cento sono nati in Italia, e primaria, il 41,1 per cento. Di questa distinzione si è tenuto conto anche nel Piano nazionale per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Quanto all'assegnazione degli alunni non italiani alle classi, l'assegnazione stessa è autonomamente decisa dalle scuole che dovranno, comunque, procedere ad un accertamento delle competenze

e dei livelli di preparazione dell'alunno per assegnarli, di conseguenza, alla classe definitiva.

Le scuole, comunque, possono prevedere che l'inserimento in una classe di un alunno straniero sia preceduto o accompagnato da una prima fase di approfondimento della conoscenza linguistica finalizzata ad un inserimento efficace dell'alunno nella classe.

Per migliorare la conoscenza della lingua italiana possono essere, inoltre, organizzati corsi di potenziamento tenuti, dove possibile, dagli insegnanti della scuola stessa. Per questo, nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, in specie dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, è opportuno riservare una particolare attenzione alle metodologie di intervento, alle misure organizzative e didattiche di sostegno all'integrazione.

Per ciò che riguarda specificamente la rilevata esigenza della definizione omogenea delle quote massime di studenti stranieri nelle singole classi, al fine di evitare, per quanto possibile, fenomeni di concentrazione analoghi a quello citato nella risoluzione, stiamo lavorando anche sulla base di esperienze già in corso in alcune istituzioni scolastiche e in alcuni territori del Paese, allo scopo di realizzare una più compiuta e incisiva strategia di positiva integrazione. I bambini stranieri devono essere inseriti nelle classi con i bambini italiani per evitare, come accade in molte città, che si formino scuole e classi composte solo da stranieri. Gli alunni non italiani hanno bisogno di stare con quelli italiani per potersi integrare al meglio.

Oltre al tetto, inoltre, è fondamentale prevedere classi di inserimento di durata limitata per poter insegnare, a chi è appena arrivato in Italia, l'italiano ad un livello sufficiente per non sentirsi in difficoltà con i coetanei. Questi momenti di inserimento si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio, mentre nella scuola media una parte di ore della seconda lingua potrà essere usata per lo studio dell'italiano.

Comunque non basta inserire un ragazzo straniero in una classe di studenti

italiani per ottenere una effettiva integrazione. È necessario aiutare gli studenti stranieri ad imparare bene la nostra lingua, perché questa, è bene ribadirlo, è l'elemento fondamentale che consente ai ragazzi stranieri di non sentirsi in difficoltà e in imbarazzo con i compagni e di realizzare un primo importante passo verso la completa integrazione.

Passi nella suddetta direzione sono stati peraltro già mossi dal Ministero, in particolare con la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, nella quale uno specifico paragrafo è dedicato proprio agli alunni con cittadinanza non italiana.

Questa circolare richiama in primo luogo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 che, come è noto, fornisce, tra l'altro, criteri relativi all'obbligo e all'istruzione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi ricordando quanto ribadito in proposito nella Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione scolastica.

Nella citata circolare n. 4 del 2009, è sottolineata l'opportunità che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande degli studenti stranieri, interagendo con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali interessati. È inoltre evidenziata la necessità che nelle città e nei grandi centri urbani, in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana siano gestite, in modo che la domanda e l'offerta di servizi scolastici risultino equamente distribuite.

Quanto all'inserimento nelle classi, è ivi previsto che i collegi dei docenti possano valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento.

Relativamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico per tutti i minori presenti sul territorio nazionale, la stessa citata circolare n. 4 fornisce indicazioni affinché

le istituzioni scolastiche, possibilmente con azioni in rete, sollecitino o assecondino attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In tal senso si è già mosso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, parte attiva di un produttivo percorso di confronto, che ha consentito la definizione di linee di azione condivise tra l'ufficio medesimo, l'Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche del Comune di Roma, il Municipio Roma VI, il Dipartimento XI e gli Istituti scolastici del Municipio Roma VI.

Il 5 febbraio 2009, a sostegno del processo di confronto, i soggetti citati hanno sottoscritto un Accordo di rete che li impegna ad azioni specificamente indirizzate a « orientare le iscrizioni di alunni italiani e non italiani in modo da favorire i processi di integrazione e una più equa distribuzione degli alunni di diversa nazionalità nelle classi ».

Nell'accordo si precisa che le azioni delle Istituzioni scolastiche mireranno all'« (...) obiettivo tendenziale, in tempi medi, di riequilibrare il rapporto di alunni italiani e non italiani, tenendo conto delle realtà del territorio (...) » e con il supporto degli altri soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo. L'Ufficio scolastico ha assunto l'onere, nei limiti della massima disponibilità possibile, di « conservare gli organici delle scuole » del territorio.

Al fine di favorire la messa in atto di quanto previsto dalla circolare n. 4 del 2009, e ad ulteriore conferma delle linee di azione condivise, l'ufficio scolastico regionale ha inviato ai Dirigenti degli uffici scolastici provinciali del Lazio e a tutti i dirigenti delle Istituzioni scolastiche del territorio la nota prot. n. 2620 del 19 febbraio 2009, comunicando le finalità dell'Accordo sottoscritto e invitando i Dirigenti scolastici « (...) nel rispetto delle competenze degli OO.CC., ad assumere gli opportuni contatti con gli Enti locali al fine di ottimizzare gli interventi di piena,

equilibrata ed efficace integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico ».

Quanto alla necessità di potenziare l'insegnamento della lingua italiana per la effettiva integrazione degli alunni stranieri, affinché possano andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani, il regolamento di riordino del primo ciclo, in corso di pubblicazione, prevede che nella scuola secondaria di primo grado una quota di ore di insegnamento delle lingue comunitarie possa essere utilizzata per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri. Tale possibilità è stata peraltro già prevista nella circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009, concernente le dotazioni organiche per il 2009-2010.

In coerenza con quanto sopra esposto, il Ministero sta organizzando, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, un seminario nazionale di formazione dei dirigenti di scuole a forte presenza di alunni stranieri, al fine di intervenire concretamente già dal prossimo anno scolastico per favorire l'applicazione dei provvedimenti citati nella premessa della Risoluzione in oggetto, ovvero di « promuovere opportune intese con reti di scuole ed enti locali per assicurare un'equilibrata distribuzione degli alunni stranieri ». Il seminario nazionale di formazione coinvolgerà 150 dirigenti scolastici, provenienti in particolare dalle aree a più forte presenza migratoria, e i referenti per l'integrazione degli alunni stranieri di tutti gli uffici scolastici regionali.

Per quanto riguarda la necessità di favorire iniziative finalizzate alla strutturazione di corsi o di attività che possano facilitare l'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda, sulla base delle effettive esigenze degli alunni rilevate in sede di valutazione d'ingresso, è in fase di attuazione il Piano nazionale per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, destinato in particolare agli alunni di recente immigrazione.

Il Piano, finanziato con 6 milioni di euro, fa parte del Programma nazionale « Scuole aperte », è strutturato in laboratori di apprendimento linguistico che si

svolgono in orario extracurricolare durante l'anno scolastico e in moduli estivi a fine anno scolastico e prima dell'inizio del nuovo anno. Le scuole interessate hanno presentato i propri progetti ai rispettivi uffici scolastici regionali che hanno provveduto a valutare e finanziare le scuole. Le attività di insegnamento sono svolte da personale docente in servizio nelle scuole, in possesso di competenze specifiche legate all'insegnamento di italiano lingua seconda, formatosi nei corsi organizzati dal Ministero, e se necessario da docenti ed esperti esterni alla scuola, anche in collaborazione con enti locali ed associazioni del territorio.

Sul tema oggetto della risoluzione è stato interessato il Ministero dell'interno il quale ha riferito che il Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013, istituito dalla Commissione Europea nell'ambito del programma «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede, tra le priorità specifiche, inter-

venti formativi ad esclusivo indirizzo dei minori, con il coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione.

In particolare, nelle programmazioni relative al Fondo degli anni 2007 e 2008, sono state previste specifiche azioni volte a favorire l'inclusione sociale degli immigrati minorenni, promuovendone il processo di crescita per favorire, proprio attraverso l'inserimento e l'orientamento scolastico, occasioni di confronto, incontro e scambio tra giovani italiani ed extracomunitari al fine di evitare forme di discriminazione e disagio sociale. L'attuazione delle predette azioni sarà attribuita ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro che, a seguito degli avvisi pubblici scaduti lo scorso 11 marzo, hanno presentato progetti a valenza territoriale. Detti progetti sono attualmente in corso di valutazione da parte delle competenti Commissioni; i progetti assegnatari dei finanziamenti saranno realizzati entro il 31 ottobre dell'anno incorso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (<i>Deliberazione</i>)	59
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni del Segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, Paolo Carsetti, del consigliere della Provincia di Bari, Antonia Guerra, e del rappresentante del Comitato Cittadino acqua pubblica di Aprilia, Alberto De Monaco, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina	59
<i>ERRATA CORRIGE</i>	60

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.
(*Deliberazione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 1° aprile 2009, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 aprile 2009.

Audizioni del Segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, Paolo Carsetti, del consigliere della Provincia di Bari, Antonia Guerra, e del rappresentante del Comitato Cittadino acqua pubblica di Aprilia, Alberto De Monaco, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 167 del 22 aprile 2009:

a pagina 65, seconda colonna, undicesima riga, le parole: « Al comma 2, »

sono sostituite dalle seguenti « Al comma 1, »; trentunesima e trentatreesima riga, le parole: « 2008/87/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 2008/98/CE »;

a pagina 66, prima colonna, decima e dodicesima riga, le parole: « 2008/87/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 2008/98/CE ».

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**PROGRAMMA**

L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il mercato immobiliare nasce in relazione ad alcuni cambiamenti, prevalentemente di natura economica, che hanno interessato il settore e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti.

In particolare, il rallentamento dell'economia che investe il Paese, aggravato dalla crisi del settore finanziario mondiale, innescata a sua volta dal collasso del mercato dei mutui *sub-prime*, sta avendo un impatto negativo anche sul mercato immobiliare, con una diminuzione del 14 per cento delle transazioni. Secondo le ultime stime delle associazioni dei consumatori, una famiglia su quattro si trova in una situazione di crescente difficoltà nel pagare le rate dei mutui a tasso variabile, ed il credito per la casa è in diminuzione. Tale situazione sembra determinata, tra l'altro, dal fatto che il tasso di interesse in Italia è mediamente più alto che negli altri Paesi europei.

L'ultimo Rapporto immobiliare (anno 2008) dell'Agenzia del territorio mette in evidenza come le compravendite nel 2008 sono state il 15 per cento in meno dell'anno precedente sia nelle grandi città che nei centri minori e si allungano i tempi medi di transazione; la contrazione dei mutui ha toccato il 26,8 per cento. Inoltre, è diminuita la quota mutuabile, che difficilmente supera il 60-70 per cento del valore della casa da comprare.

La maggiore difficoltà di accesso al credito e al mercato dell'acquisto determina un aumento della domanda di affitto

soprattutto da parte di nuove fasce (single, giovani coppie, stranieri, studenti), ma nel settore delle locazioni le famiglie incontrano ulteriori difficoltà dovute, in parte, alla mancanza di offerta, ed in parte, ai costi estremamente elevati degli affitti, la cui incidenza sul reddito complessivo risulta eccessivamente alta. Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla scarsità di alloggi in affitto e l'edilizia sociale è particolarmente danneggiata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità.

A fronte di tale scenario socio-economico, il mercato immobiliare richiede un'attenzione dal punto di vista normativo al fine di meglio disciplinarne i diversi profili. Risulta, infatti, importante approfondire le problematiche legate al mercato degli affitti nonché gli aspetti legati all'introduzione di incentivi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici secondo i principi di riqualificazione urbana e di risparmio energetico, nonché di recupero del patrimonio esistente anche ai fini della riduzione del consumo del suolo non urbanizzato, in un'ottica complessiva che intende la politica abitativa come fattore determinante per affrontare l'attuale crisi economica e rilanciare lo sviluppo economico e territoriale. Un'adeguata politica abitativa richiede nuove soluzioni per affrontare le sfide odierne, connesse ad una nuova qualità dell'abitare, alla definizione delle nuove professionalità nella gestione della proprietà e dell'intermediazione, all'inquadramento normativo del *real estate* nel settore del turismo, anche attraverso la promozione all'estero fatta di concerto con l'Istituto del Commercio Estero (ICE).

La VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici ha già iniziato ad affrontare talune di queste questioni, sia attraverso la predisposizione di appositi atti di indirizzo sulle politiche abitative e sullo sviluppo sostenibile, sia attraverso l'inizio dell'esame di alcuni provvedimenti concernenti la qualità delle abitazioni, la razionalizzazione delle diverse figure professionali legate al mercato immobiliare e dell'edilizia e delle norme urbanistiche, nonché la proroga dei contratti di affitto per le categorie disagiate.

Tali interventi richiedono un approfondimento a largo spettro della situazione attuale e delle nuove politiche che occorre attivare. La crisi economica deve servire per indirizzare gli interventi verso nuove soluzioni che siano in grado, da un lato, di essere un volano per l'economia, e dall'altro, di volgersi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Per questi motivi, la Commissione ritiene importante svolgere un'indagine conoscitiva che permetta di fare il punto sullo stato della situazione attuale e di confrontarsi con i nuovi strumenti, finan-

ziari, tecnologici ed economici che siano in grado di sviluppare una nuova politica della casa.

In tal ambito la Commissione potrebbe prevedere l'audizione dei rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e degli esperti del settore; più in particolare, potrebbero essere ascoltati il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Upi, dell'Anci e dell'Uncem, i centri studi e di ricerca specializzati, gli ordini e i ruoli professionali interessati (Consiglio nazionale del notariato, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, agenti immobiliari), le parti sociali e le associazioni di categoria (Ance, Confedilizia, Assoimmobiliare, Consulta nazionale interassociativa per l'Intermediazione Immobiliare), l'Associazione bancaria italiana, nonché associazioni e istituti, anche universitari, e organismi specializzati in materia.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per il 31 dicembre 2009.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Nuove formulazioni</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01329 Velo: Acquisizione da parte della regione Toscana, della società Toremar nell'ambito del processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione SpA	70
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	79
5-01331 Compagnon: Intendimenti di Ferrovie dello Stato SpA in ordine allo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone	71
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	81
ERRATA CORRIGE	71

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 22 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6 e che sono state accantonate le proposte emendative Zeller 5.1, 5.6 del relatore, Montagnoli 5.01 e 6.5 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento Zeller 5.1, accantonato nella seduta di ieri, ricorda che il deputato Velo aveva richiesto un approfondimento tecnico volto a verificare la frequenza degli incidenti in re-

lazione alla velocità di guida, distinte per età del conducente. In proposito osserva che le statistiche ISTAT forniscono dati sull'incidentalità riportati all'eccesso di velocità *tout court*, senza poter distinguere se si tratta di conducenti neopatentati o meno; rileva che l'eccesso di velocità è tipicamente una di quelle violazioni comportamentali soggette nella più parte dei casi a contestazione non immediata, il che comporta spesso la difficoltà di risalire all'effettivo dato anagrafico del conducente. Osserva pertanto che la disposizione inserita nel testo unificato potrebbe risultare efficace solo se combinata con un effettivo potenziamento dei controlli. Ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento Zeller 5.1 e conseguentemente ritira il proprio emendamento 5.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con le considerazioni del relatore in merito all'emendamento Zeller 5.1.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 5.1 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, illustra una nuova formulazione del proprio emendamento 7.2 (*vedi allegato 1*), volta ad accogliere le esigenze evidenziate dal subemendamento Zeller 0.7.2.1; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 7.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.2 del relatore ed esprime parere concorde sull'emendamento Montagnoli 7.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 7.2 del relatore sostanzialmente recepisce quanto previsto dal proprio subemendamento 0.7.2.1, che conseguentemente ritira.

La Commissione approva l'emendamento 7.2 del relatore, nel testo riformu-

lato (*vedi allegato 2*). Approva quindi l'emendamento Montagnoli 7.1 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Misiti 8.1, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Zeller 8.2 e sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 8.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.02 del relatore ed esprime parere conforme sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 8.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) con riferimento al proprio emendamento 8.1 rileva che esso introduce disposizione di semplificazione nelle comunicazioni tra medici e uffici del Ministero del infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne questi ultimi, supera il riferimento al Dipartimento che, a suo giudizio, non risulta corretto. Chiede pertanto l'accantonamento del proprio emendamento, per permettere una più approfondita valutazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Misiti 8.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) intervenendo sul proprio emendamento 8.2, rileva che l'obbligo di revisione della patente di guida dovrebbe essere previsto soltanto nel caso di incidenti gravi che provochino danni gravi alle persone.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, osserva che la disposizione del testo unificato alla quale si riferisce l'emendamento Zeller 8.2 risulta contenuta anche nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), alla luce di quanto detto dal relatore, ritira il proprio emendamento 8.2, riservandosi di presentarne uno di contenuto analogo con riferimento al disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Gianluca BUONANNO (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Montagnoli 8.01 e chiede chiarimenti in merito al parere del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che i requisiti per il conseguimento della patente di guida italiana da parte di cittadini di Stati extracomunitari che abbiano la residenza in Italia, è disciplinata da accordi bilaterali. Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo aggiuntivo, evidenzia che sussistono profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

Gianluca BUONANNO (LNP) alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, ritira l'articolo aggiuntivo Montagnoli 8.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.02 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 9.1, Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3. Esprime invece parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Zeller 9.01 e Garofalo 9.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 9.1.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 9, evidenzia che essi perseguono la finalità di evitare limiti eccessivi alla possibilità per la polizia municipale di effettuare accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso sistemi di rilevamento a distanza. Ritiene che il divieto possa limitarsi alle sole autostrade ovvero, in subordine, alle autostrade e alle strade extraurbane principali.

Silvia VELO (PD) si associa alle considerazioni del collega Lovelli, sottolineando l'esigenza che dal testo unificato non emerga implicitamente una valutazione

negativa dell'attività svolta dalla polizia municipale.

Gianluca BUONANNO (LNP) condivide quanto detto dalla collega Velo, rilevando che nei comuni esistono strade sia comunali che provinciali; rileva pertanto l'incornguenza di differenziare la possibilità degli accertamenti sulla base della tipologia delle strade. Evidenzia altresì l'utilità dell'impiego dei cosiddetti « vigili finti » che in alcuni territori hanno permesso di abbattere l'incidentalità stradale in misura pari al 30 per cento.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) interviene a sostegno della disposizione inserita nel testo unificato, in quanto ritiene che debba essere limitata un'attività di accertamento finalizzata esclusivamente a ragione di gettito.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che si tratta di un argomento assai delicato. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti in questione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Zeller 9.01 e Garofalo 9.02 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zeller 10.1 e Garofalo 10.2. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Cavallaro 10.3 e Garofalo 10.5 in quanto assorbiti dagli emendamenti 10.1 e 10.2; esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 10.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zeller 10.1 e Garofalo 10.2 (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cavallaro 10.3 e Garofalo 10.5 devono intendersi conseguentemente assorbiti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) intervenendo sul proprio emendamento 10.4, sottolinea l'esigenza di evitare che i conducenti di velocipedi indossino il giubbotto retroriflettente anche percorrendo le gallerie che attraversano i centri abitati.

Silvano MOFFA (PdL) ribadisce l'opportunità della previsione contenuta nel testo unificato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pur condividendo il giudizio del relatore, propone di accantonare l'emendamento Zeller 10.4.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA (PdL) invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 11.1. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Velo 11.01, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere soltanto il comma 1, che prevede, per i veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'emendamento Garofalo 11.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Velo 11.01, come riformulato (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Velo 12.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al parere del relatore sull'emendamento Velo 12.1.

Mario LOVELLI (PD) ritira l'emendamento Velo 12.1, di cui è firmatario.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 13.1. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.12, esprimendo parere contrario sul subemendamento Zeller 0.13.12.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 13.2, Zeller 13.5 e 13.4, Compagnon 13.3, 13.7 e 13.10, Zeller 13.8, Compagnon 13.6, Zeller 13.9, Compagnon 13.11. Invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Montagnoli 13.02, Zeller 13.04 e gli identici Montagnoli 13.03 e Compagnon 13.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 13.12 ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 13.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in considerazione della rilevanza delle disposizioni recate dall'articolo 13 del testo unificato, evidenzia l'esigenza di un ulteriore approfondimento. Chiede pertanto l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in accoglimento della richiesta del deputato Zeller, non essendovi obiezioni, accantona tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Garofalo 14.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 14.6, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Lovelli 14.3 e Iapicca 14.2, esprime parere

favorevole sull'emendamento Velo 14.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Compagnon 14.5.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.6 del relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza dei presentatori, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento Garofalo 14.1 e all'emendamento Iapicca 14.2.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 14.6 (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) ritira l'emendamento 14.3 di cui è primo firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Velo 14.4 (*vedi allegato 2*).

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 14.5 chiede chiarimenti in ordine al parere del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che il provvedimento in esame non rappresenta la sede opportuna per interventi volti ad istituire la patente di servizio per gli autisti di rappresentanza.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente altresì che la normativa in materia di patenti di guida è di derivazione comunitaria. Ritiene pertanto opportuno sollecitare un intervento del Governo in quella sede.

Angelo COMPAGNON (UdC) rileva che la contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo non è dovuta al merito dell'emendamento, quanto piuttosto alla sede in cui affrontare la questione. Ritira pertanto il proprio emendamento 14.5.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Compagnon 15.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 15.1. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Tullo 15.2 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che la quota dei veicoli che può essere assegnata alle ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria sia determinata nel decreto ministeriale e che nel medesimo decreto si prevedano idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle predette attività socio-sanitarie (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 15.3, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Misiti 15.01, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha luogo in via informatica (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Angelo COMPAGNON (UdC) intervenendo sul proprio emendamento 15.4, evidenzia la propria posizione contraria ad un eccessivo ricorso all'istituto della confisca.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 15.4. Approva quindi l'emendamento Montagnoli 15.1 (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Tullo 15.2, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Tullo 15.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNP) sottoscrive l'emendamento Montagnoli 15.3 e lo ritira.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Misiti 15.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 16.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Zeller 16.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), pur dichiarandosi d'accordo con le finalità generali della disposizione, rileva tuttavia che l'aggravio delle sanzioni per i neopatentati dovrebbe essere previsto nel caso di violazioni che comportino la sospensione della patente per almeno sei mesi. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad una più approfondita valutazione del proprio emendamento, del quale chiede l'accantonamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Zeller 16.1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 17.3, 17.1 e 17.2, Compagnon 17.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Misiti 17.6 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, anche in questo caso, la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha luogo in via informatica (*vedi allegato 1*). Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 17.5. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 17.7.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.7 del relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in considerazione della rilevanza delle disposizioni recate dall'articolo 17 del testo unificato e della loro connessione con quelle recate dall'articolo 13, chiede l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, per permettere an-

che in questo caso una più approfondita valutazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in accoglimento della richiesta del deputato Zeller, non essendovi obiezioni, accantona tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cavallaro 18.1. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Iapicca 18.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Montagnoli 18.3 e 8.04, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.06, a condizione che sia riformulato nel senso di riferire la disposizione ai cartelli di promozione turistica e culturale e di eliminare le previsioni relative alla dimensione dei cartelli medesimi, demandandole al decreto ministeriale (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere contrario sul l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.05 e invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 18.

La Commissione approva l'emendamento Cavallaro 18.1 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'articolo aggiuntivo Iapicca 18.01.

Gianluca BUONANNO (LNP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Montagnoli 18.03 e 18.04 e li ritira.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.06, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Montagnoli 18.05 e 18.02 e li ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 19.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 19.2. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 19.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 19.1, osserva che esso risponde ad una duplice finalità. Per un verso, reca un'indicazione specifica degli interventi di manutenzione dalla segnaletica che devono essere effettuati dagli enti proprietari e concessionari; per altro verso evidenzia l'opportunità di promuovere l'utilizzo di pneumatici usati per la produzione di dispositivi di protezione delle barriere stradali, come già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante interventi di sostegno per i settori industriali in crisi.

Mario TULLO (PD) e Silvia VELO (PD) sottoscrivono l'emendamento Lovelli 19.1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che, in sede comunitaria, è in fase di definizione la normativa relativa alla segnaletica e alle barriere di sicurezza. Ritiene peraltro che possa essere presa in considerazione una riformulazione del successivo emendamento Garofalo 19.2, che recuperi alcune indicazioni contenute nell'emendamento Lovelli 19.1. Chiede pertanto l'accantonamento di entrambi gli emendamenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Lovelli 19.1 e Garofalo 19.2. Accantona altresì l'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Compagnon 21.01 e Velo 21.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 21.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Compagnon 21.01 e Velo 21.02 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 22.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Iapicca 22.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 22.2 del relatore e Iapicca 22.1 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 25.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Antonino Foti 25.1.

Michele Pompeo META (PD) e Silvia VELO (PD) sottoscrivono l'emendamento Antonino Foti 25.1.

La Commissione approva l'emendamento Antonino Foti 25.1 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 27.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 27.01 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 27.01 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL) esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Compagnon 28.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo Compagnon 28.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) ribadisce l'opportunità del proprio emendamento che prevede l'obbligo per gli agenti del traffico di rendersi visibili con l'utilizzo di dispositivi luminosi. Osserva infatti che i controlli, per quanto necessari, devono essere svolti in modo corretto ed equilibrato. Ritiene infatti che ai fini della prevenzione delle violazioni del codice della strada sia importante la segnalazione visiva degli agenti e che questo emendamento possa contribuire a migliorare il rapporto di fiducia tra i conducenti e le forze dell'ordine.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato, all'articolo 9, già reca disposizioni che prevedono la segnalazione sia mediante cartelli sia mediante dispositivi luminosi dei controlli relativi ai limiti di velocità.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 28.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'articolo aggiuntivo Compagnon 28.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lovelli 29.1 mentre invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 29.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 29.

La Commissione approva l'emendamento Lovelli 29.1 (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) fa presente, con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 29.01, che si interviene su una materia di indubbia rilevanza, quale la disciplina de-

gli ausiliari del traffico. Riconosce peraltro che tale materia non attiene direttamente al tema della sicurezza, oggetto del provvedimento in esame. Ritira pertanto l'articolo aggiuntivo Velo 29.01, di cui è firmatario, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla questione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dal deputato Lovelli di un intervento volto a definire la disciplina degli ausiliari del traffico.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta, nella quale saranno poste in votazione le proposte emendative accantonate.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.30.

5-01329 Velo: Acquisizione da parte della regione Toscana, della società Toremar nell'ambito del processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione SpA.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Silvia VELO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente che la questione trattata è stata oggetto di numerosi dibattiti. Osserva che le dichiarazioni del Governo in merito al processo di liberalizzazione della società Tirrenia di navigazione Spa sono state difformi da quelle rese dal Commissario per i trasporti Tajani. Pur dichiarandosi d'accordo con la necessità di un processo di liberalizzazione che riguardi la società, ritiene che debbano essere garantiti alcuni obiettivi primari, quali la continuità del servizio di navigazione, il coinvolgimento degli enti locali e la garanzia dei livelli occupazionali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), replicando, prende atto delle motivazioni contenute nella risposta del rappresentante del Governo. Tuttavia ritiene di dover ribadire la situazione di disagio in cui si trovano gli utenti dei servizi di collegamento con le isole minori. Ricorda altresì lo stato di agitazione dei sindacati dei lavoratori occupati nelle società regionali del gruppo Tirrenia. Sottolinea che i servizi nelle isole sono stati progressivamente ridotti, per cui qualunque scelta in merito alle modalità di gestione del servizio di navigazione dovrebbe essere ispirata all'obiettivo prioritario di assicurare il mantenimento di un livello adeguato di tali servizi. In proposito ricorda che la Regione Toscana si è resa disponibile a rilevare la società Toremar con propri finanziamenti.

5-01331 Compagnon: Intendimenti di Ferrovie dello Stato SpA in ordine allo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone.

Angelo COMPAGNON (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che l'atto di sindacato ispettivo era motivato dalla preoccupazione che si pervenisse ad una chiusura dello scalo entro il 31 di-

cembre 2008, come è effettivamente accaduto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), dichiarando la propria disponibilità ad organizzare un incontro con i vertici di Trenitalia Cargo, al quale intervenga il deputato interrogante.

Angelo COMPAGNON (UdC), replicando, osserva che dalla risposta peraltro molto dettagliata, del rappresentante del Governo emerge che la chiusura dello scalo è stata decisa in conseguenza di una valutazione basata su parametri di traffico, da cui è risultato un rapporto costi benefici svantaggioso per la società Trenitalia Cargo. Al riguardo ribadisce l'esigenza di riconsiderare tale decisione, anche tenuto conto della situazione di crisi delle imprese che operano nel territorio interessato, che sono ulteriormente penalizzate dalla chiusura dello scalo. Pertanto accoglie con favore la disponibilità ad un incontro con la società Trenitalia Cargo, che permetta di prendere in considerazione soluzioni più equilibrate delle diverse esigenze in gioco.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 21 aprile 2009, a pagina 115, seconda colonna, terza riga, la parola: « , *relatore*, » è sostituita dalla seguente: « (PdL) » e alla nona riga, dopo la parola « (LNP) » è inserita la seguente: « , *relatore*, ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 22 aprile 2009, a pagina 82, prima colonna, diciottesima riga, il numero: « 2. 01. » è sostituito dal seguente: « *2. 01. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

NUOVE FORMULAZIONI

ART. 7.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

7. 2. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il

trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;

11. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera *a)*, del comma 1 del medesimo articolo 10;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

15. 2. (nuova formulazione) Tullo.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

15. 01. *(nuova formulazione)* Misiti.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso Art. 223, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. ».

17. 6. *(nuova formulazione)* Misiti.

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

ART. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:

« Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

18. 06. *(nuova formulazione)* Montagnoli.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5. 1. Zeller, Brugger.

ART. 7.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, » ».

7. 2. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) ART. 188 Comma 4-2.

7. 1. Montagnoli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« ART. 8-bis. *(Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea).* 1. All'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 ».

8. 02. Il Relatore.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) sopprimere il comma 7-bis.

b) al comma 8, sopprimere le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis. ».

9. 01. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

9. 02. Garofalo.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 2. Garofalo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;

11. 01. *(nuova formulazione)* Velo, Lovelli.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente lettera: c-sexies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

14. 6. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

14. 4. Velo, Lovelli.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: I veicoli confiscati con le seguenti: I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati.

15. 1. Montagnoli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10.

b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

15. 2. (nuova formulazione) Tullo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

15. 01. (nuova formulazione) Misiti.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone ».

18. 1. Cavallaro.

ART. 18-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

18. 06. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del

certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

21. 01. Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

21. 02. Velo, Lovelli.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: di protezione dei dati personali, *inserire le seguenti:* l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera » ».

22. 2. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: la localizzazione e il percorso *con le seguenti:* la tipologia del percorso del veicolo, la velocità media e puntuale.

22. 1. Iapicca.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) *inserire le seguenti:* e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

25. 1. Antonino Foti.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
« ART. 27-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive

modificazioni). 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « *b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 19, comma 2-*bis*), le parole: « lettere b), d) ed e), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), *b-bis*), d) ed e) ».

27. 01. Il Relatore.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Contratti di appalto per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al codice della strada).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

29. 1. Lovelli, Velo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01329 Velo: Acquisizione da parte della regione Toscana, della società Toremar nell'ambito del processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione SpA.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne il processo di privatizzazione della società Tirrenia, in data 13 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ha approvato il testo definitivo del DPCM previsto dalla legge n. 474 del 1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).

Il Decreto dispone l'alienazione dell'intera partecipazione di Tirrenia e delle sue controllate detenuta direttamente dal Ministero delle Finanze tramite Fintecna, previa verifica che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 998 e 999 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 ai fini della liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo.

Nell'attuazione di tale disposizione, si dovrà inoltre tenere conto di quanto raccomandato dalle Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano salvaguardati i livelli occupazionali del Gruppo Tirrenia e sia mantenuto il servizio universale e la continuità territoriale con le isole.

La liberalizzazione del settore può essere raggiunta, come richiamato nelle premesse del DPCM, anche tramite la cessione al mercato del controllo delle società esercenti tali servizi mediante ricorso a procedura competitiva.

Tale processo di privatizzazione può rappresentare una valida modalità alternativa di apertura del mercato del settore del cabotaggio marittimo rispetto alla messa a gara delle singole rotte convenzionate.

La Commissione Europea ha recentemente osservato che il rinnovo delle convenzioni in capo alla società Tirrenia ed alle società regionali, senza alcuna messa in concorrenza, rappresenta una violazione del Regolamento del Consiglio 3577/92 CEE concernente l'applicazione del principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri.

Riguardo agli ostacoli, di natura giuridica o economica che impedirebbero l'accoglimento della proposta avanzata dalla Regione Toscana, si ricorda che l'articolo 57, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede il passaggio a titolo gratuito di pacchetti azionari delle società regionali del Gruppo Tirrenia alle Regioni che ne avessero fatto espressa richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Entro tale termine, tuttavia, le Regioni non hanno provveduto a manifestare interessi concreti al riguardo. Va d'altronde rilevato che l'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2 del 2009, ha abrogato le precedenti disposizioni che consentivano il trasferimento a titolo gratuito delle società regionali alle Regioni interessate.

Nel caso specifico della Regione Toscana, nel termine previsto dalle suddette norme (centoventi giorni che scadevano il 25 ottobre 2008) e nel periodo di vigenza dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, questa non ha evidenziato alcuna volontà di acquisire il pacchetto azionario della società Toremar, benché fosse a titolo gratuito.

Non si è mai palesata, pertanto, nei termini di legge, una reale volontà di prevedere per la Toremar un percorso alternativo rispetto a quello dell'intero Gruppo.

L'unica proposta formale della Regione Toscana, riguardo la possibilità di uno scorporo della società Toremar dal pac-

chetto di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, è pervenuta in data 18 marzo 2009, quindi oltre il predetto termine di 120 giorni e sarebbe, peraltro, incompatibile con il dettato del succitato D.P.C.M. 13 marzo 2009 nel frattempo adottato.

L'accoglimento della richiesta della Regione Toscana richiederebbe pertanto una legge *ad hoc* ed un nuovo DPCM i cui *iter* di approvazione potrebbero ritardare in maniera significativa il processo di privatizzazione che attualmente prevede la cessione dell'intero Gruppo Tirrenia, nel rispetto delle modalità stabilite per legge e già soggette ad un esame di conformità ai regolamenti comunitari da parte della Commissione Europea.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01331 Compagnon: Intendimenti di Ferrovie dello Stato SpA in ordine allo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai contenuti dell'atto parlamentare in questione, riguardante lo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone (Udine), si rappresenta preliminarmente che il servizio di trasporto ferroviario merci gestito da Trenitalia è attualmente oggetto di una razionalizzazione su tutto il territorio nazionale, che risponde sia alla definizione di un servizio più efficiente ed economicamente sostenibile sia alla necessità di creare un modello di offerta maggiormente aderente alle esigenze della clientela.

Le caratteristiche particolari del traffico di alcuni impianti, infatti, (modesti volumi di merce trasportata, forte frammentazione sul territorio nazionale e destinazioni prevalentemente internazionali) se da un lato non consentono di assicurare ai clienti un adeguato standard di qualità del servizio, soprattutto per quanto concerne i tempi di consegna, dall'altro comportano notevoli costi di produzione, che non sono più sostenibili da Trenitalia.

Per affrontare analoghe situazioni, i principali operatori ferroviari europei hanno adottato una strategia che prevede la concentrazione del sistema di offerta nel traffico cosiddetto « diffuso » (trasporto a carro singolo o gruppi di carri) e carichi medi per treno sempre più elevati: in altri termini, treni sempre più lunghi e pesanti su relazioni con alta densità di traffico.

La concentrazione, infatti, consente una gestione più efficiente dei turni del personale e del materiale rotabile e una migliore ripartizione dei costi fissi, che ogni relazione genera in funzione delle sue caratteristiche e modalità di gestione.

Dalle medesime considerazioni deriva il programma di riorganizzazione di Trenitalia che prevede la concentrazione del traffico negli scali principali, selezionati secondo criteri di efficienza logistico/produzione. In tale programma rientra lo scalo di S. Giovanni al Natisone, caratterizzato da una situazione di utilizzo marginale, notevolmente al di sotto dello standard di riferimento e senza prospettive di futuri incrementi, con conseguente livello di servizio inadeguato in termini di tempi di consegna e costi di produzione non sostenibili che, avrebbero comportato, fra l'altro, un significativo aumento del prezzo applicato alla clientela.

Pertanto, si è pervenuti alla determinazione di trasferire i trasporti effettuati nello scalo di S. Giovanni al Natisone allo scalo di Udine, che costituisce la scelta organizzativa finale, dopo aver preso in considerazione altre possibili alternative quali quella, in precedenza ipotizzata, di una redistribuzione del traffico anche su Palmanova e Gorizia.

La soluzione individuata (Udine Raccordo ZIU), è condivisa dalla CarExpress – il principale operatore presente a S. Giovanni al Natisone – e considerata positivamente dallo stesso Comune di Udine, in quanto lo scalo cittadino risulta vicino ai raccordi stradali che portano a circonvallazione e autostrada.

Peraltro, lo spostamento del traffico su Udine porta beneficio anche ai clienti finali di CarExpress che, essendo situati ad est di quest'ultima località, risultano più vicini a Udine che a S. Giovanni al Natisone.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01036 Berretta: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della SAT Spa di Aci S. Antonio	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	86
5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-01084 Delfino: Crisi dell'azienda SAMAR di Mottalciata	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89
5-01169 Damiano: Salvaguardie occupazionali a seguito della cessione di stabilimenti Nestlè ..	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vievoli.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01036 Berretta: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della SAT Spa di Aci S. Antonio.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe BERRETTA (PD), pur apprezzando la disponibilità a prestare attenzione alla vicenda descritta nell'interrogazione in titolo, ritiene che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, si sia limitato a riportare notizie di cui si era

già a conoscenza, senza fare cenno all'avvio di iniziative concrete, di natura più complessiva, tese al rilancio economico e industriale di un'area territoriale in particolare difficoltà, che comprende la città di Catania e il suo *hinterland*. Ricorda, infatti, che la chiusura della SAT – l'azienda descritta nell'interrogazione, in relazione alla quale è stato annunciato l'avvio delle procedure di liquidazione – si inserisce in un più generale quadro di gravissima crisi economica che sta investendo l'intera area territoriale del catanese, causando centinaia di licenziamenti. Rispetto a tali difficoltà, che sembrano mettere a rischio un certo modello di sviluppo nell'ambito di una realtà locale particolarmente dinamica, fa notare l'assoluta inerzia delle amministrazioni territoriali e nazionali, non solo per quanto riguarda la situazione dell'azienda cosiddetta « capofila » (la St Microelectronics) e della SAT S.p.A. di Aci S. Antonio –

nell'ambito della quale risultano a rischio i posti di lavoro di 165 lavoratori – ma anche per ciò che concerne un più generale progetto di rilancio delle zone interessate, che sarebbe essenziale realizzare, anche in attuazione di precisi accordi di programma. Auspica, conclusivamente, che il Governo, oltre a valutare la possibilità di adottare misure di salvataggio per l'azienda richiamata, intervenga con urgenza con provvedimenti di più ampio respiro, predisponendo un piano di rilancio dell'intera area industriale, al fine di garantire i livelli occupazionali delle imprese interessate e di conferire nuove prospettive di sviluppo al territorio.

5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola PELINO (Pdl), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo sia per la risposta fornita – della quale si ritiene sostanzialmente soddisfatta, pur auspicando taluni chiarimenti di tipo organizzativo – sia per l'espressione del cordoglio e della solidarietà nei confronti della popolazione abruzzese, colpita dai recenti gravi eventi sismici. Ritiene, peraltro, che proprio in un momento di grande difficoltà, come quello attuale, occorra evitare che dalla possibile trasformazione della sede INPS di Sulmona da Direzione sub-provinciale in Agenzia possano derivare problemi: ciò potrebbe significare, infatti, privare l'intera area – nella quale rientrano anche numerosi comuni montani – degli importanti servizi che tale sede INPS fornisce, creando rilevanti disagi sia ai lavoratori impiegati in quella struttura sia alla collettività. Auspica pertanto che il Governo possa prontamente attivarsi per assicurare che – anche nell'eventualità di una formale «riclassificazione» della struttura in Agenzia – si garantiscano i livelli occupazionali esistenti e si eviti di arrecare un ulteriore

danno ad una popolazione già tragicamente provata dalle note vicende legate al sisma dei giorni scorsi.

5-01084 Delfino: Crisi dell'azienda SAMAR di Mottalciata.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, dichiara la sua totale insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica troppo generica e burocratica rispetto alle rilevanti problematiche sollevate con il presente atto di sindacato ispettivo. Precisa, infatti, che con la sua interrogazione intendeva porre una questione assai delicata, riferibile – più in generale – all'intero sistema aziendale del biellese, ricordando come la situazione del gruppo SAMAR di Mottalciata risulti particolarmente preoccupante e paradossale, dal momento che tale azienda, pur avendo realizzato una profonda riconversione e nonostante disponga di un'ottima rete commerciale, non può evadere il suo nutrimento «portafoglio ordini», in quanto afflitta da una seria crisi di liquidità. Rispetto a tale situazione, si sarebbe aspettato un'azione forte da parte del Governo a sostegno delle aziende di quel territorio – che risultano ancora in salute dal punto di vista della produzione commerciale – e dei lavoratori coinvolti, soprattutto per quanto concerne l'accesso al credito, dal momento che un intervento di cassa integrazione straordinaria, seppur importante, non garantisce valide prospettive di sviluppo.

Pertanto, confidando anche nella sensibilità personale del sottosegretario Viespoli su tali argomenti, auspica che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – possa attivare al più presto un tavolo di confronto, al fine di svolgere una verifica approfondita sia sul versante occupazionale sia su quello della produzione industriale delle

aziende del settore gravemente colpite dalla crisi, riservando particolare considerazione all'azienda descritta nell'interrogazione in titolo. Preannuncia, infine, l'intenzione – in linea con l'impegno da lui profuso, anche di recente, su analoghi argomenti – di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, al fine di richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione economica di altre aziende del territorio che si trovano in grande difficoltà, come sembra accadere, da ultimo, per lo stabilimento Saint Gobain presente nel cu-neese.

5-01169 Damiano: Salvaguardie occupazionali a seguito della cessione di stabilimenti Nestlé.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donella MATTESINI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui, tuttavia, si dichiara insoddisfatta. Ritene, infatti, che il rappresentante del dicastero interrogato non abbia risposto ad un quesito fondamentale, che fa riferimento al mancato rispetto del piano industriale di rilancio della produzione da parte del gruppo TMT. Fa peraltro notare che tale piano (presentato dal gruppo che poi rilevò lo stabilimento Buitoni di Sansepolcro), proprio per le significative finalità che si proponeva di raggiungere, venne valutato positivamente dal gruppo Nestlé e risultò decisivo ai fini della cessione dell'azienda in questione. Osserva, infatti, che l'accordo sottoscritto tra il gruppo TMT ed i sindacati, per la cessione del citato stabilimento, prevedeva, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, l'attivazione di un piano d'investimenti di 44,5 milioni di euro, di cui una parte finalizzata al rin-

novo tecnologico e alla pubblicità dei prodotti stessi. Rileva che, al momento, non è stata in alcun modo data attuazione a questo accordo, tanto che non risulta impiegata alcuna risorsa per la realizzazione delle finalità testé indicate. Fa inoltre presente che, a giustificazione di questa situazione di grave stallo, non si può neanche addurre l'argomento della mancanza di richiesta sul mercato – essendo ancora elevata la domanda dei beni prodotti – registrandosi, semmai, difficoltà sul versante della fornitura. Osserva, inoltre, che il disimpegno del gruppo TMT rispetto agli accordi sottoscritti risulta testimoniato da diversi elementi, tra cui elenca i seguenti: la mancanza di qualunque campagna pubblicitaria di rilancio dei prodotti Buitoni; la circostanza che è stato rimesso l'incarico conferito alle cooperative aventi in appalto i servizi di logistica e facchinaggio; la riluttanza ad avviare trattative con le rappresentanze sindacali competenti.

In conclusione, auspica che il Governo si attivi immediatamente al fine di sollecitare il gruppo TMT a rispettare integralmente l'accordo sottoscritto e a dare attuazione al piano industriale presentato, adoperandosi, più in generale, anche per risollevare le sorti economiche dei diversi settori produttivi dell'indotto e, in particolare, di quello orafo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

ALLEGATO 1

5-01036 Berretta: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della SAT Spa di Aci S. Antonio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Berretta solleva l'attenzione sulla società SAT, con sede a Catania, azienda che produce componenti utilizzati nella microelettronica.

L'azienda in argomento, sulla base delle notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, ha usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per crisi aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 2008, al 31 dicembre 2008, per un massimo di 100 unità lavorative.

In proposito, vorrei ricordare che l'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 ha previsto lo stanziamento, per il 2009, di 600 milioni di euro, ai fini della concessione della cassa integrazione in deroga alla normativa vigente; con delibera CIPE del 6 marzo 2009, sono stati, inoltre, stanziati, per il biennio 2009-2010, 4 miliardi di euro con la medesima causale e la seguente ripartizione: 2,950 miliardi di euro al Centro-Nord; 1,050 miliardi di euro al Mezzogiorno. Allo stato, è in corso

il confronto tra Stato e Regioni, al fine della definizione delle modalità di applicazione della normativa in materia.

Al momento la situazione è quella brevemente riassunta ma voglio aggiungere che il Governo condivide le preoccupazioni, espresse nell'atto parlamentare, per la situazione congiunturale che sta caratterizzando l'apparato produttivo nazionale ed europeo, dedicando particolare attenzione alla situazione del Mezzogiorno.

In conclusione sono in grado di informare che è pervenuta presso l'Amministrazione che rappresento richiesta di esame congiunto per la valutazione della situazione aziendale.

In quella sede saranno valutate tutte le possibili iniziative per la salvaguardia dei posti di lavoro e per il rilancio operativo dell'azienda di che trattasi.

Mi impegno, quindi, a fornire personalmente all'Onorevole Berretta tutte le ulteriori notizie in merito all'esito dell'incontro.

ALLEGATO 2

5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito della questione posta dall'onorevole Pelino desidero esprimere il mio personale sentimento di cordoglio e partecipazione per la grande tragedia che ha colpito la popolazione abruzzese.

Per quanto concerne, quindi, il nuovo assetto organizzativo territoriale dell'Inps, delineato con determinazione commissariale n. 140, del 29 dicembre scorso, mi sembra opportuno anticipare, in premessa, che l'atto citato è, attualmente, all'esame dei competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento per le valutazioni di competenza.

Al riguardo faccio presente che tale determinazione non rientra tra quelle espressamente sottoposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 88 del 1989, ad approvazione ministeriale; pertanto, la valutazione che compete al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è relativa unicamente ai profili di legittimità. L'ambito strettamente organizzativo rientra, invece, nella piena autonomia gestionale dell'Istituto.

In questo senso mi riservo, una volta acquisiti ulteriori elementi informativi, di inoltrarli direttamente all'Onorevole Pelino.

Passo, quindi, ad illustrare quanto reso noto, in merito, dall'Inps.

Il Commissario straordinario dell'Inps, con determinazione n. 36 del 23 ottobre 2008, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 133 del 2008, ha adeguato il vigente Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'Istituto, delineando un nuovo assetto organizzativo volto ad assicurare la complessiva riduzione delle

spese di funzionamento anche attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale. L'Istituto, quindi, ha configurato una nuova articolazione organizzativa rispondente al principio che le funzioni e le attività attribuite alle strutture territoriali debbano rispondere alle esigenze di erogazione dei servizi e presidio del territorio, in modo funzionale alle richieste dell'utenza e alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Con successiva determinazione, n. 140 del 29 dicembre 2008, il Commissario straordinario dell'Inps ha approvato la revisione organizzativa dell'Istituto, nell'ottica di garantire una maggiore vicinanza all'utenza e un maggiore livello dei servizi, attraverso una chiara ripartizione e attribuzione di responsabilità e funzioni.

Pertanto il nuovo Regolamento di Organizzazione, di cui alla determinazione n. 140 del 2008, dispone la strutturazione dell'Istituto, a livello territoriale, nelle seguenti tipologie organizzative:

Direzioni Regionali;

Direzioni Provinciali;

Agenzie;

Punti Inps.

Le Direzioni sub provinciali verranno, di conseguenza, trasformate in Agenzie alle quali verranno affidate i compiti di produzione, consulenza e informazione all'utenza, nonché la gestione e la valorizzazione delle richieste di servizio provenienti dal singolo cittadino. Queste, caratterizzate da un'organizzazione flessibile orientata alla gestione del soggetto/utente,

saranno deputate a svolgere l'insieme delle attività inerenti i processi primari, privilegiando la lavorazione in *front-office* a flusso continuo.

A norma di quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento di Organizzazione, le Funzioni di produzione e consulenza di *front-office*, ubicate presso le Agenzie ed i Punti Inps comprendono le seguenti attività:

gestione del complesso di attività inerenti l'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate al conto assicurativo individuale;

gestione delle attività inerenti la diminuzione della capacità lavorativa, sospensione e cessazione del rapporto di lavoro;

gestione della liquidazione delle prestazioni di invalidità civile;

gestione delle attività che riguardano tutti gli aspetti del rapporto con i soggetti contribuenti.

La scelta di accentrare, a livello provinciale, la gestione dei flussi contributivi ed assicurativi risponde alla necessità di un governo ottimale delle anomalie, con l'obiettivo di permettere alle Agenzie di erogare servizi più veloci e di maggior qualità.

In questo senso, la gestione del soggetto contribuente è strettamente connessa alle caratteristiche del territorio, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche amministrazioni.

Quindi, le Agenzie di maggior rilievo, e tra queste Sulmona, avranno piena competenza sulle problematiche delle aziende.

Rimarrà immutato il rapporto fra le Agenzie e la Direzione provinciale in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.

La responsabilità dell'Agenzia sarà affidata ad un funzionario apicale, responsabile del provvedimento e del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

L'attuazione del riordino delle funzioni, secondo la determinazione commissariale n. 141 del 29 dicembre 2008, avverrà attraverso appositi piani che dovranno attenersi ad una serie di parametri quali la valutazione dei bacini di utenza, dei livelli di servizi attuali/attesi, dei livelli di *budget* delle strutture, della quantificazione, classificazione e del dettaglio organizzativo delle strutture ai diversi livelli territoriali, nonché della loro ubicazione.

ALLEGATO 3

5-01084 Delfino: Crisi dell'azienda SAMAR di Mottalciata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Delfino, relativo alla situazione aziendale della Samar SpA, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di capi di abbigliamento, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti uffici del Ministero che rappresento e delle altre Amministrazioni interessate.

La società citata, sulla base delle notizie trasmesse dalla Regione Piemonte, risulta essere in liquidazione volontaria ed ha presentato al Tribunale di Biella la domanda di concordato preventivo. Il ricorso a tale procedura consente alla stessa, attraverso l'esercizio provvisorio dell'impresa, una seppur ridotta ripresa delle attività, permettendole, nel contempo, di vagliare possibili soluzioni per un rilancio produttivo.

La Samar ha, infatti, subito una situazione di stallo determinata anche dall'impossibilità di accedere alle linee di credito, normalmente utilizzate, per finanziare le produzioni nei tempi necessari, tenuto conto che la stessa conserva un *portfolio* ordini significativo.

Nell'illustrare la situazione societaria in argomento, non può non farsi cenno alla grave crisi economica, intervenuta in tutti i mercati mondiali, e che ha investito anche il comparto della moda e, in particolare, il settore del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, dei cuoio, delle calzature, degli occhiali. Le imprese del sistema « Moda », peraltro, ricoprono un ruolo fondamentale per il sostegno produttivo del nostro Paese (circa 70 miliardi di euro di fatturato di cui oltre il 50 per cento di export) ed occupazionale (circa 800 mila addetti).

Il settore ha fortemente risentito, quindi, della crisi generale, le cui principali ragioni si possono ricondurre ai noti aspetti congiunturali e ad un insieme di aspetti strutturali, legati all'indebolimento della posizione competitiva mondiale ed anche alla variazione del comportamento del consumatore. Per tali ragioni la società in parola ha richiesto l'intervento della CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, con decorrenza dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010, per un numero massimo di 95 lavoratori su 120 lavoratori occupati presso l'unità produttiva di Mottalciata (BI).

Il Governo è sicuramente intenzionato a sostenere e velocizzare, il più possibile, gli interventi a sostegno del comparto; in particolare, il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un tavolo di iniziativa per le piccole e medie imprese (PMI), in attuazione dello *Small Business Act*; inoltre ha promosso un « Tavolo sulla moda ».

L'obiettivo che si persegue è quello della salvaguardia di un settore fondamentale del *Made in Italy* nonché la creazione di condizioni che consentano, alle imprese del comparto, di presentarsi più competitive sui mercati internazionali.

In conclusione, nel fare presente che, ad oggi, non risulta pervenuta, presso l'Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di incontro per l'esame della situazione occupazionale, ribadisco la piena disponibilità del Governo a valutare, anche attraverso l'apertura di un Tavolo di confronto, ogni possibile soluzione volta al superamento delle difficoltà evidenziate.

ALLEGATO 4

5-01169 Damiano: Salvaguardie occupazionali a seguito della cessione di stabilimenti Nestlé.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollecitata dall'onorevole Damiano con il presente atto, passo ad illustrare le notizie ricevute in merito.

La Regione Toscana ha reso noto che, a seguito della notizia di cessione di Buitoni da parte della multinazionale Nestlé (maggio 2008), di concerto con le altre Istituzioni locali interessate, ha convocato, ad un tavolo di confronto, i vertici dell'azienda per conoscere i termini dell'operazione medesima.

In particolare, la multinazionale di che trattasi ha individuato TMT GROUP quale miglior acquirente. In conseguenza di tale scelta le Regioni Toscana e Umbria, con il sostegno delle istituzioni locali, hanno evidenziato ai rappresentanti della Nestlé, l'opportunità di individuare altri soggetti industriali interessati a rilevare le attività, anche tra coloro che avevano manifestato interesse nella prima fase di « *investigation* » della società, in considerazione delle vicende giudiziarie che, nel frattempo, avevano visto coinvolto il Presidente del Gruppo.

Tuttavia la multinazionale ha confermato che la trattativa era da considerare conclusa e, pertanto, non risultava possibile modificare le decisioni già assunte.

TMT Group ha, quindi, fornito le garanzie richieste relativamente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo raggiunto il 24 giugno 2008, presso l'Associazione industriali di Arezzo, ovvero, sostanzialmente, il mantenimento dei livelli occupazionali per 3 anni e l'effettuazione di investimenti produttivi presso lo stabilimento toscano.

Per quanto attiene alle esternalizzazioni, le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto un'intesa con la proprietà che prevede l'azzeramento delle stesse; in tal senso la cooperativa L&L, che effettuava operazioni di magazzinaggio per l'azienda, ha cessato il proprio incarico alla naturale scadenza del contratto di appalto.

La Regione Toscana ha reso noto che continuerà a monitorare la situazione, anche attraverso il rapporto con le altre Istituzioni locali, al fine di verificare il rispetto di quanto garantito da TMT Group in merito al mantenimento dei processi produttivi e dei livelli occupazionali.

Per quanto concerne la richiesta in ordine agli ammortizzatori per i lavoratori di che trattasi, faccio presente che l'attività esercitata dalle aziende operanti nel settore dei servizi logistici per conto terzi, seppure espletata nelle forme e con le modalità imposte dalla terzizzazione dei rami aziendali delle grandi imprese, deve ritenersi di natura commerciale. Pertanto le aziende medesime possono considerarsi destinatarie della disciplina in materia di CIGS.

Aggiungo che con decreto ministeriale del 20 agosto 2002, sono stati stabiliti i criteri e i requisiti per l'accertamento delle condizioni per gli interventi di CIGS in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia; in presenza, quindi, dei previsti requisiti le società di cui al presente atto parlamentare possono accedere a interventi di CIGS.

In conclusione, sono in grado di informare, che, ad oggi, le Parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame

della situazione occupazionale né è pervenuta alcun'altra segnalazione al riguardo.

Ribadisco, infine, la più ampia disponibilità ad aprire, ove richiesto, un confronto con le parti istituzionalmente coin-

volte al fine di valutare possibili positive soluzioni ai profili di criticità evidenziati, impegnandomi, nel contempo, a fornire personalmente all'Onorevole Damiano tutte le ulteriori notizie sulla situazione aziendale sollecitata.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago</i>)	92
---	----

INTERROGAZIONI:

5-01188 Palumbo: Iniziative volte a verificare la causa del licenziamento di una dipendente della ditta farmaceutica <i>Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A</i>	94
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	101
5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese	95

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	85
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	100
--	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che, in data 22 aprile 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2359, d'iniziativa dei deputati Anna Teresa Formisano e Drago: « Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, n. 1236 Mancuso, n. 1319 Tortoli e n. 1370 Alessandri, la presidenza ne di-

sponde l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala che anche la proposta di legge n. 1589 Livia Turco e Viola verte su materia analoga a quella delle proposte in esame.

Carla CASTELLANI (Pdl) ritiene che sarebbe opportuna una pausa di riflessione sulle proposte di legge in esame, sia al fine di prendere in considerazione le altre proposte già preannunciate, ma non ancora assegnate, sia in considerazione degli oneri non trascurabili che potrebbero derivare dall'approvazione delle stesse.

Gianni MANCUSO (Pdl), *relatore*, concorda sull'opportunità di un breve rinvio, anche in considerazione del fatto che diversi deputati e lo stesso Governo hanno preannunciato la presentazione di progetti di legge in materia. Assicura inoltre di avere ben chiara l'esigenza di contenere fortemente gli oneri derivanti dalle proposte di legge in esame, alla luce della difficile situazione finanziaria e delle emergenze presenti in altri settori della vita pubblica, con particolare riferimento alle conseguenze del terremoto in Abruzzo. Ritiene, peraltro, che un intervento normativo in materia sia necessario, anche al fine di superare la logica delle ordinanze ministeriali emanate a fronte di situazioni di emergenza.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, anche in considerazione dei recenti, gravi episodi di cronaca e delle ricorrenti situazioni di emergenza, sia necessario proseguire nell'esame delle proposte di legge in titolo, specie in vista di un periodo particolarmente critico, qual è la stagione estiva. Sarebbe pertanto opportuno procedere ad esaminare, come di norma avviene, le proposte di legge sin qui presentate, estendendo progressivamente l'esame a quelle che saranno abbinare successivamente. Il problema è infatti più di volontà politica che non procedurale e richiede, a suo avviso, una precisa assunzione di re-

sponsabilità politica da parte di ognuno, al fine di affrontare in tempi rapidi tutte le situazioni di emergenza.

Paola BINETTI (PD) esprime il proprio stupore per la scelta di affrontare, in questo momento, il tema del randagismo, mentre la Commissione si scontra ogni giorno con la difficoltà di reperire risorse per interventi più urgenti: pensa, ad esempio, alla proposta di legge sulle cure palliative e sulle terapie del dolore o alle misure per l'assistenza ai pazienti cerebrolesi. Ritiene, altresì, che la Commissione dovrebbe passare a occuparsi, in tempi rapidi, di altri temi di sua competenza, caratterizzati da particolare urgenza, quali ad esempio il testamento biologico. Per quanto riguarda, invece, il fenomeno del randagismo, ritiene prioritaria l'applicazione delle norme vigenti, dal cui mancato rispetto derivano molti dei drammatici episodi di cronaca cui diversi colleghi hanno fatto riferimento.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara di dissentire dalla collega Binetti circa l'opportunità di iniziare, in tempi brevi, l'esame dei progetti di legge in materia di testamento biologico.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) riconosce che le norme vigenti, ove fossero seriamente applicate, sarebbero sufficienti a risolvere gran parte dei problemi connessi al fenomeno del randagismo, come dimostrano i positivi risultati conseguiti in alcune aree del Paese. Concorda, altresì, sul fatto che sarebbe opportuno approfondire la problematica sottesa alla proposte di legge in esame, anche attraverso un ciclo di audizioni. Ritiene, peraltro, che un riordino della disciplina in materia sia urgente, trattandosi di un tema che investe il rapporto tra esseri umani e animali, con significative ripercussioni sulla salute umana.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), rispondendo alla collega Binetti, osserva che il calendario dei lavori della Commissione è stabilito a seguito delle riunioni dell'ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita, pertanto, tutti i colleghi a sollecitare la ripresa dell'esame del provvedimento in materia di assistenza ai pazienti cerebrolesi. Osserva altresì, rivolto al collega Palagiano, che questo problema andrebbe tenuto distinto da quello del testamento biologico e affrontato senza preconcetti ideologici. Ciò premesso, ritiene che le proposte di legge in materia di randagismo, pur senza pregiudicare l'iter degli altri provvedimenti all'attenzione della Commissione, meritino di essere esaminate in tempi rapidi.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che la Commissione debba esaminare sia i progetti di legge di maggiore attualità e urgenza sia quelli più specifici e settoriali, come appunto le proposte di legge in materia di randagismo. Ritiene, peraltro, che sia senz'altro opportuno attendere l'assegnazione delle altre proposte di legge in materia che sono state preannunciate. Osserva altresì che sarebbe opportuno che una delegazione della Commissione si recasse, quanto prima, in missione in Abruzzo per verificare le condizioni socio-sanitarie delle aree colpite dal terremoto e, in particolare, le condizioni dell'ospedale dell'Aquila.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) dichiara di ritenere inutili e sbagliate contrapposizioni sulla delicata problematica sottesa alle proposte di legge in esame. Osserva peraltro che, in particolare, i problemi connessi all'avvicinarsi della stagione estiva possono essere temporaneamente risolti, come sempre è avvenuto, mediante ordinanze dei sindaci. Auspica quindi, più in generale, che le istanze relative ai bambini e agli adolescenti, più volte segnalate dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, trovino la stessa accoglienza e attenzione della tematica in discussione. In particolare, invita i colleghi a non impiegare impropriamente il termine « case famiglia » con riferimento agli animali da affezione, sottolineando come esso evochi la drammatica situazione di tanti minori abbandonati, cui non si riesce a

dare risposte adeguate. Ricorda infine, a proposito delle risorse previste da alcune delle proposte di legge in esame, come di recente non sia stato possibile reperire le risorse finanziarie necessarie per la distribuzione gratuita di latte e pannolini ai genitori di neonati fino a tre mesi di età.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che i problemi relativi ai tempi e alle modalità di esame delle proposte di legge in titolo potranno essere meglio affrontati in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Francesca MARTINI ribadisce la soddisfazione del Governo per l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo e auspica che la sua importanza non sia sottovalutata dalla Commissione. Al riguardo, si rimette comunque alle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.55.

5-01188 Palumbo: Iniziative volte a verificare la causa del licenziamento di una dipendente della ditta farmaceutica Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lucio BARANI (PdL), replicando all'interrogazione in titolo, cui aggiunge la propria firma, si dichiara soddisfatto. Invita, peraltro, il Governo a svolgere ulteriori verifiche, poiché ritiene che lo stato di gravidanza non possa essere, in alcun caso, motivo sufficiente per il mancato superamento del periodo di prova da parte di una lavoratrice. Invita, inoltre, il Governo ad assumere le necessarie iniziative nei confronti della *Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.*, anche per evitare che episodi analoghi abbiano a ripetersi in altre aziende.

5-01287 Palagiano e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.

Carlo CICCIONI, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiarò quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Carlo CICCIONI.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di apprezzare e condividere le finalità complessive del provvedimento in esame, si sofferma, in particolare, sui due aspetti di competenza della Commissione evidenziati nella relazione. In proposito, ferma restando la disponibilità della maggioranza a rivedere, ove necessario, le proprie posizioni, osserva che il rispetto della persona e della sua dignità deve essere accompagnato dal rispetto delle leggi. Per questa ragione, pur riconoscendo l'inadeguatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 45, comma 1, lettera *t*) – che, infatti, sarà certamente soppressa in sede referente – ritiene che l'accesso degli stranieri, anche irregolari, alle strutture sanitarie necessiti di essere meglio disciplinato. Ritiene, altresì, che anche le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, debbano essere riconsiderate. Invita, peraltro, i colleghi ad attendere, anche su questo punto, le modifiche che saranno approvate in sede referente.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) desidera esprimere innanzitutto il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per le affermazioni del collega Di Virgilio. Ritiene peraltro, con particolare riferimento all'articolo 45, comma 1, lettera *t*), che l'introduzione di tale disposizione nel disegno di legge, mediante l'approvazione di un emendamento presentato al Senato dal gruppo della Lega Nord, abbia alimentato una pericolosa confusione sull'argomento, spingendo persino alcuni rappresentanti del Governo a sostenere l'esistenza di una discrezionalità dei medici riguardo alla denuncia degli stranieri irregolari, nonché la possibilità di un'obiezione di coscienza da parte dei medici stessi. Al fine di fare chiarezza, desidera sottolineare che il combinato disposto della norma citata, dell'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui

all'articolo 21, e delle vigenti disposizioni del codice penale configura certamente un obbligo di denuncia da parte delle strutture sanitarie, senza alcun margine di discrezionalità. Ciò contrasta apertamente, a suo avviso, con il giuramento di Ippocrate e con le norme deontologiche che disciplinano l'attività sanitaria. Tale disposizioni, rischiano, inoltre, di aumentare le situazioni di illegalità e di creare una sorta di « sanità parallela ».

Laura MOLTENI (LNP) osserva che la relazione dell'onorevole Mussolini affronta due questioni. La prima, riferita all'articolo 42, comma 1, attiene ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa richiesti per l'iscrizione anagrafica, che dovranno essere accertati dai competenti uffici comunali. Al riguardo, ritiene importante evidenziare che la modifica è finalizzata a garantire a tutti i residenti la disponibilità di una sistemazione abitativa degna di questo nome, consentendo alle amministrazioni locali (al sindaco del comune e alla ASL) di verificare le condizioni igienico-sanitarie degli alloggi. In proposito, ricorda i molteplici fatti di cronaca relativi ad « alloggi o appartamenti dormitorio » occupati a turno da decine e decine di persone straniere e la diretta correlazione con il degrado e le pessime situazioni igienico-sanitarie foci di malattie. Soprattutto in tema di tutela dei diritti dei minori e di applicazione delle relative convenzioni internazionali, questo provvedimento risponde anche alla inderogabile necessità di garantire tali diritti; i comuni già oggi possono offrire la possibilità di trasferimento della madre e del neonato in apposite strutture rispondenti a condizioni igienico-sanitarie adeguate. In questa chiave di lettura, la disposizione deve essere intesa non in termini sanzionatori, bensì come garanzia per tutti i residenti, inclusi i minori e gli stranieri, della disponibilità di un alloggio congruo. In tema di ricongiungimenti, necessariamente devono sussistere adeguate condizioni igienico-sanitarie degli alloggi.

La seconda questione che viene affrontata è quella riferita all'articolo 45, comma

1, lettera *t*), sull'accesso degli stranieri irregolari alle strutture sanitarie. La questione, ampiamente dibattuta sia nelle aule parlamentari che sui mezzi di comunicazione, è oggetto di frequenti fraintendimenti. Il Testo unico sull'immigrazione, infatti, garantisce anche agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, in quanto non in regola con le norme sul soggiorno, l'accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Nel confermare tale diritto all'assistenza sanitaria, il disegno di legge in esame prevede l'abrogazione della norma che vieta la segnalazione dello straniero irregolare all'autorità giudiziaria in caso di accesso del medesimo alle strutture sanitarie.

Inoltre, qualora venisse introdotto un reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio, tutto ciò necessariamente si porrebbe in relazione con le condizioni di accesso degli stranieri al Servizio sanitario nazionale.

Quanto all'obbligo di denuncia a carico dei medici, il dibattito è stato da sempre impostato in maniera scorretta, in quanto è evidente che eventuali segnalazioni saranno poste a carico non del medico – il cui compito è semplicemente quello di curare una persona, prescindendo dalle relative generalità – bensì delle strutture sanitarie, quelle incaricate del rilascio del tesserino di straniero temporaneamente presente (STP).

In secondo luogo, ritiene importante evidenziare che il presente intervento di modifica dell'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione è stato pensato tenendo presente l'impatto che la presenza di stranieri irregolari comporta sul funzionamento e sui costi delle strutture sanitarie.

La spesa per i ricoveri degli irregolari con dichiarazione di indigenza ammonta, infatti, ad euro 51.275.921 per la parte a carico del Servizio sanitario nazionale e ad euro 41.151.241 per la parte a carico del Ministero dell'interno; tali oneri su-

perano abbondantemente le disponibilità del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'interno, pari rispettivamente a 30.990.000 e a 6.000.000 euro.

Tali costi sono il risultato anche della reiterata disapplicazione delle stesse disposizioni dell'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione, laddove, al comma 1, l'articolo 35 prevede che per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome; secondo quanto previsto dal comma 4, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. In realtà, è noto a tutti come sia consuetudine diffusa nelle strutture del Servizio sanitario nazionale prescindere dal pagamento del *ticket* quando la prestazione è richiesta dallo straniero irregolare (anche in considerazione del fatto che nessuna sanzione potrebbe essere applicata a tali pazienti, in virtù della loro condizione di clandestinità).

Secondo dati diffusi dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, inoltre, è molto più elevata l'incidenza percentuale del ricorso al ricovero urgente (attraverso il pronto soccorso) da parte degli stranieri, regolari e irregolari, rispetto ai cittadini italiani. In particolare, negli anni 2003-2005, la percentuale di ricoveri urgenti ordinari (pronto soccorso) sul totale di ricoveri ordinari, analizzata per gruppi di cittadinanza, si attesta costantemente su valori più alti per gli immigrati irregolari (74 per cento nel 2005), rispetto agli immigrati regolari (65 per cento nel 2005) e agli italiani (49 per cento nel 2005).

Le polemiche sollevate negli ultimi mesi dalla modifica in esame appaiono chiaramente strumentali, soprattutto considerata la normativa applicata in caso di accesso degli stranieri clandestini al servizio sanitario da molti Paesi europei.

In Germania, ad esempio, in caso di accesso dello straniero irregolare presso

le strutture sanitarie pubbliche, è prevista la denuncia all'Ufficio stranieri. È un documento elaborato dal Ministero della salute a confermarlo. Eppure nessuno accusa la Germania di razzismo ovvero di violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Nel sistema sanitario olandese, viceversa, che è prevalentemente mutualistico, in virtù di una legge del 1998, gli stranieri irregolari non possono richiedere l'iscrizione all'assicurazione pubblica di malattia. Sono i servizi pubblici, come gli ospedali, a poter scegliere di assistere gli stranieri clandestini, ma solo quando sia in pericolo la loro vita o la salute pubblica.

Infine, nel Regno Unito gli immigrati clandestini possono essere ammessi come pazienti al servizio sanitario solo per un periodo non superiore a tre mesi.

Giudica evidente come tali esperienze, pur nella loro specificità nazionale, siano accomunate dall'essere assai più restrittive della vigente normativa italiana, che agli stranieri irregolarmente presenti, indipendentemente dal periodo di permanenza sul territorio, garantisce tutte le prestazioni sanitarie, seppur con modalità diverse rispetto al cittadino italiano. Allo straniero irregolare, infatti, viene attribuito un codice STP che non consente l'iscrizione negli elenchi del Servizio sanitario nazionale. Tale codice è utilizzato ai fini della rendicontazione e del rimborso delle prestazioni. Reputa che sia di tutta evidenza che, grazie a tali disposizioni, in Italia l'immigrato irregolare che ricorre alle strutture del Servizio sanitario nazionale ha la possibilità di conservare l'anonimato pur in presenza del tesserino STP; tale condizione offre indubbiamente maggiore facilità di accesso ai servizi sanitari rispetto agli altri Paesi.

Concludendo, sottolinea come nessuno abbia mai negato l'accesso degli stranieri alle strutture sanitarie. Si è invece sostenuto che, secondo coscienza, il medico di emergenza-urgenza (che, se da un lato è prima di tutto un cittadino italiano, dall'altro è anche un pubblico ufficiale) o, meglio, la struttura sanitaria può segna-

lare la persona straniera che non è in possesso dei documenti che attestino la sua regolare presenza in Italia. Ribadisce che nessuno ha mai pensato di negare le cure sanitarie o di violare i diritti costituzionali in tema di tutela della salute. La sospensione del divieto di segnalazione non è un obbligo. Inoltre, passando al tema della recrudescenza di certe malattie e delle correlazioni epidemiologiche, constatata che alcuni sembrano accorgersi solo oggi dell'emergenza di malattie trasmissibili per via aerea quali ad esempio la tubercolosi. La Lega Nord è stata a lungo l'unica forza politica a denunciare tale situazione. Proprio la regione Veneto, quando era assessore il sottosegretario Martini, ha adottato la prima delibera in Italia che disponeva provvedimenti di presa in carico assistenziale di tutte le persone che assistono soggetti deboli, quali ad esempio le persone che assistono i soggetti con patologie trasmissibili per via aerea e sangue. L'oggetto di tale delibera recitava infatti: « *Screening* sanitario del personale che assiste i soggetti deboli: servizio di prevenzione sanitaria rivolto alle persone che prestano assistenza sanitaria a soggetti in condizioni di dipendenza assistenziale (anziani non autosufficienti, portatori di *handicap*, persone con patologie invalidanti) ». Sempre il sottosegretario Martini, che ha partecipato ai lavori del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, ha preso atto di una situazione di focolai attivi nei Paesi dell'Est, dove non vi sono profilassi vaccinali e controlli. Considerato che l'Italia è inserita nel contesto europeo, queste problematiche vanno affrontate con serietà, con uno sguardo più ampio e d'insieme, senza faziosità demagogiche e *spot* propagandistici. Dichiarò infine, in qualità di capogruppo della Lega Nord, di non condividere le valutazioni espresse dall'onorevole Mussolini in sede di presentazione della relazione al provvedimento in esame e da alcuni altri colleghi deputati di altri gruppi.

Donato Renato MOSELLA (PD) desidera innanzitutto sottolineare come anche

episodi recenti abbiamo dimostrato che l'Italia è, nei fatti, un Paese disposto all'accoglienza e, contemporaneamente, pronto a contrastare l'immigrazione clandestina. Ciò nonostante, il tema dell'immigrazione è ormai diventato oggetto di continui *spot* da parte della maggioranza e del Governo, spesso impegnati nella produzione di norme che, stante la cronica carenza di risorse delle Forze dell'ordine, si rivelano il più delle volte inutili. In realtà, manca in Italia una vera politica della sicurezza e dell'immigrazione, come dimostrano i dati sull'aumento della criminalità. Per quanto riguarda, più in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *t*), si riconosce in quanto osservato dal collega Burtone, ritenendo che la norma citata mini profondamente il diritto alla salute e si ponga in aperto contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, il quale configura la salute come diritto dell'individuo, a prescindere, evidentemente, dalla sua cittadinanza e condizione giuridica. Tale disposizione, inoltre, mette a repentaglio, come è stato già ricordato, la salute dei cittadini anche italiani, favorendo il diffondersi di gravi patologie. Esprime quindi forti perplessità su altre disposizioni che, pur non rientrando in senso stretto nell'ambito di competenza della Commissione, presentano, a suo avviso, un'indubbia rilevanza sociale. Si riferisce, in particolare, all'articolo 47, in materia di accordo di integrazione per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, sottolineando come tale norma persegua un'inaccettabile e irrealistica contrattualizzazione dell'integrazione, perdendo totalmente di vista, per giunta, l'importante ruolo svolto, in quest'ambito, dall'associazionismo. Si riferisce, inoltre, all'articolo 50, che, tra l'altro, istituisce presso il Ministero dell'interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora: si tratta, in questo caso, di un tentativo di « burocratizzare » la povertà, introducendo un aggravio aggiuntivo a danno di persone che già versano in una condizione di grave disagio sociale. Con riferimento, quindi, alle cosiddette « ronde », di cui all'articolo 52, osserva che

tale norma, pur ispirandosi a un principio condivisibile (qual è, a suo avviso, il coinvolgimento dell'associazionismo nelle politiche della sicurezza), finisce per affidare ad associazioni private funzioni sostitutive rispetto ai compiti della Forza dell'ordine, compromettendo i principi di fondo dello stato di diritto. Ritiene che, invece, sarebbe necessario aumentare le risorse, umane e di altra natura, delle Forze dell'ordine medesime, per metterle in condizione di svolgere in modo più efficace i propri compiti. Si sofferma, infine, sull'articolo 53, in materia di rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea, sottolineando come il problema dei minori non accompagnati dovrebbe essere affrontato con un approccio più ampio e complesso, e auspicando che la sensibilità più volte dimostrata dal relatore a questo riguardo crei le condizioni per futuri interventi positivi in materia.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i colleghi a valutare l'opportunità di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione, al fine di poter considerare le modifiche che le Commissioni competenti in sede referente riterranno di approvare.

Carlo CICCIOLO (Pdl), *presidente*, fa presente, con riferimento a quanto suggerito dal collega Di Virgilio, che il testo del provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà probabilmente trasmesso alla Commissione nella serata del prossimo martedì 28 aprile: in tal caso, la Commissione potrà procedere all'espressione del prescritto parere nella successiva giornata di mercoledì 29.

Delia MURER (PD), non potendo intervenire nelle sedute che avranno luogo la prossima settimana, desidera sottolineare le preoccupazioni espresse dalle associazioni dei medici in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera t), emerse anche nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni I e

II. In particolare, nel corso di tali audizioni, sono stati evidenziati i rischi per la salute pubblica che potrebbero derivare dall'approvazione delle citate disposizioni. Osserva, inoltre, che per evitare tali rischi potrebbe rivelarsi insufficiente la soppressione della citata lettera t), perché l'introduzione del reato di immigrazione clandestina rischia comunque di far sorgere un obbligo di denuncia in capo ad altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali ad esempio di operatori della scuola o il personale degli enti locali. Esprime, inoltre, un giudizio fortemente critico sull'istituzione del registro delle persone senza fissa dimora, di cui all'articolo 50, comma 2, e preannuncia la presentazione di un emendamento volto a prevedere, qualora la maggioranza insistesse per l'istituzione di tale registro, che esso sia istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anziché presso il Ministero dell'interno: ritiene così di sottolineare come le persone senza fissa dimora debbano essere considerate come soggetti bisognosi di assistenza e non come fonte di pericolo. Sottolinea, più in generale, la necessità di adottare misure volte a garantire effettivamente agli stranieri la possibilità di soggiornare legalmente in Italia, superando le gravi disfunzioni che attualmente caratterizzano le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno, tanto più ove si decida di porre a carico degli stranieri una parte significativa degli oneri delle procedure medesime.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, ritiene che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte dai colleghi sulle parti del provvedimento che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione, potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore sull'opportunità di esimere determinate categorie di incaricati di pubblico servizio, quali ad esempio gli operatori della scuola, dall'obbligo di denuncia degli stranieri irregolari, in seguito all'introduzione del reato di clandestinità. Osserva, inoltre, come da più parti sia già stata segnalata una riduzione del ricorso

alle strutture sanitarie da parte di cittadini immigrati: in proposito, ritiene necessario adottare ogni misura utile a prevenire l'aggravamento del fenomeno. Osserva infine, con riferimento all'articolo 42, comma 1, che l'iscrizione all'anagrafe rappresenta un diritto-dovere e non può, pertanto, essere subordinata a verifiche da parte degli uffici comunali.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 aprile 2009.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

5-01188 Palumbo: Iniziative volte a verificare la causa del licenziamento di una dipendente della ditta farmaceutica *Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.*

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare, secondo accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma presso la sede della *Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.* di Pomezia, è emerso quanto segue.

Presso la società che occupa presso la sede di Pomezia n. 399 dipendenti di cui 210 donne, il personale per tipologia di lavoratori è così suddiviso: 21 dirigenti, 41 quadri, 263 impiegati e 54 operai.

Dall'esame del libro unico del lavoro e del libro matricola nel periodo compreso dal 1° gennaio 2007 al 20 aprile 2009, risulta che si è verificato un solo caso di interruzione di rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ossia quello relativo ad una dipendente assunta (in prova semestrale), a decorrere dal 9 giugno 2008, in qualità di quadro « A2 » con funzioni di Communication Manager, Direzione Government Affairs & Communication.

Sulla base dei documenti esibiti dall'azienda è emerso che in data 3 dicembre 2008 (ore 18.37) la Società ha comunicato alla medesima, a mezzo telegramma, la rescissione del rapporto di lavoro per il mancato superamento del periodo di prova.

Con successiva nota del 4 dicembre 2008, anticipata via e-mail alla stessa lavoratrice, è stata ribadita l'intenzione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

La dipendente aveva trasmesso in data 3 dicembre 2008, alle ore 22.23 e alle 23.15, due messaggi di posta elettronica ai quali erano allegati quattro certificati medici, attestanti lo stato di gravidanza e la diagnosi e prognosi in conseguenza di una patologia in atto.

In data 4 dicembre 2008 la lavoratrice ha anticipato via e-mail la trasmissione al datore di lavoro del certificato di interdizione anticipata dal lavoro, rilasciato in pari data dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

Al funzionario della suddetta Direzione il rappresentante della Azienda ha dichiarato che la società non era a conoscenza dello stato di gravidanza e ha ribadito che la *Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.* osserva rigorosamente le norme a tutela delle lavoratrici gestanti o in maternità; tale rispetto della normativa vigente è dimostrato, secondo quanto precisato dall'Azienda, dalla assenza di ogni precedente contrario.

È stato inoltre sottolineato come l'interruzione del rapporto di lavoro sia attribuibile assolutamente ed esclusivamente a implicazioni negative, connesse al periodo di prova svolto dalla lavoratrice in questione, supportate da ampia documentazione in possesso della *Johnson & Johnson*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (*Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo*) 102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni (*Esame e rinvio*) 102

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

**Sull'andamento dei prezzi
nel settore agroalimentare.**

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso è proseguito l'esame della proposta di relazione conclusiva. Fa quindi presente che è stata manifestata la disponibilità dei gruppi e del collega Gottardo, incaricato di svolgere il compito di relatore, a valutare eventuali modifiche ed integrazioni dello schema di documento conclusivo in corso di esame. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione avvierà oggi l'esame abbinato delle proposte di legge, per poi sospenderlo sino alla conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Ricorda altresì che presso la Commissione Ambiente del Senato è in corso l'esame di progetti di revisione della legge n. 157 del 1992, che intervengono su alcuni aspetti

comuni anche alle proposte di legge in titolo.

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che tutte le proposte di legge in esame sono dirette, con modalità ed approcci diversi, a consentire un più efficace controllo di specie faunistiche dannose sia per il territorio che per le colture agricole. Si tratta di un tema importante, fortemente sentito sia dal mondo agricolo sia dal mondo venatorio sia dal mondo ambientalista. La Commissione sarà pertanto chiamata ad operare una sintesi tra le diverse esigenze e sensibilità rappresentate da tali settori.

Ricorda quindi che la Commissione ha avviato sul tema un'indagine conoscitiva, che potrà fornire le risultanze conoscitive utili per la definizione di un quadro normativo volto alla prevenzione e alla riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. A suo giudizio, tale intervento normativo dovrà riguardare l'insieme delle specie selvatiche e dovrà offrire strumenti utilizzabili in modo flessibile rispetto alle esigenze, sia delle categorie sia delle regioni e degli enti locali, nonché in modo compatibile con la tutela dei diritti dei diversi soggetti interessati, riconosciuti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Passa quindi ad illustrare le proposte di legge all'ordine del giorno.

La proposta di legge Carlucci C. 781 è principalmente diretta a contenere la popolazione degli storni (*sturnus vulgaris*), attivando la procedura del « prelievo in deroga » prevista dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, cui è stata data attuazione con l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, nota come « legge sulla caccia ».

La direttiva comunitaria vieta (articolo 5) di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri, fatta eccezione per le specie elencate nell'Allegato II che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro delle leggi nazionali (articolo 7). Le specie dell'allegato II/2 possono

tuttavia essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate, e lo storno non può essere cacciato in Italia. Tale regime limitativo del prelievo venatorio è mitigato dalla possibilità riconosciuta agli Stati membri di derogarvi, nel rispetto di specifiche condizioni ed in presenza di adeguati controlli, per individuate ragioni, compresa la necessità di tutelare la salute pubblica o prevenire gravi danni alle colture (lettera *a*) dell'articolo 9), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

Ricorda, in proposito, che la Commissione Agricoltura ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 7-00012, con la quale si chiede al Governo di attivarsi per richiedere alla Commissione europea il reinserimento dello storno tra le specie cacciabili.

La proposta di legge Bellotti C. 2117 novella la legge sulla caccia, allo scopo di sottrarre le nutrie alle diverse forme di tutela che la legge stessa assicura alla fauna selvatica presente sul territorio nazionale.

A tale scopo, la proposta aggiunge il *Myocastor coypus* alle specie elencate al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 (talpe, ratti, topi e arvicole), che sono escluse dall'applicazione della legge e che peraltro non sono menzionate nella direttiva 79/409/CEE. La proposta di legge prevede altresì la possibilità per le regioni di adottare piani di abbattimento selettivo anche nelle aree protette e nei parchi naturali individuati in base alla legge n. 394 del 1991, per la cui esecuzione è possibile avvalersi del Corpo forestale dello Stato.

La proposta di legge Cenni ed altri C. 2354 è fondamentalmente diretta a contenere i danni causati dal cinghiale (*Sus scrofa*) alle colture ed alle produzioni agricole.

A tal fine, si prevede che le regioni, d'intesa con le province, con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, appositi provvedimenti

per favorire la compatibilità tra la presenza dei cinghiali sul proprio territorio e le esigenze delle imprese agricole, in coerenza con le indicazioni fornite dai documenti tecnici pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed avvalendosi anche dei propri istituti di ricerca. Laddove i danni causati dai cinghiali superino la soglia di tollerabilità, le regioni, di concerto con le province e gli organismi di gestione delle aree protette, definiscono le aree territoriali in cui realizzare interventi di contenimento del danno, individuandone puntualmente l'estensione e specificando la durata degli interventi; i dati relativi alle

misure di prevenzione adottate ed agli abbattimenti eseguiti sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA ed approvati dalla Conferenza Stato-regioni (articoli 1 e 2).

Osserva infine che tutte le proposte di legge in esame interessano trasversalmente competenze in parte assegnate allo Stato ed in parte assegnate alle regioni, secondo la ripartizione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 aprile 2009. — Presidenza del
presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15 alle 15.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X-XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) ...	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani (<i>Esame e rinvio</i>)	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE LEGISLATIVA:

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. C. 2389 Cicchitto e altri (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	19
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	25
--	----

Sui lavori della Commissione	20
------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	26
--	----

Sull'ordine dei lavori	21
------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	22
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	27
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

Comunicazioni del Presidente	22
------------------------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638 (<i>Esame e rinvio</i>)	28
AVVERTENZA	33

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	34
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. C. 2389 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	38
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	44

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sull'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	48
7-00031 Farina: Riconoscimento dello status di « monumento nazionale » alle « Malghe di Porzus » in provincia di Udine (<i>Discussione e rinvio</i>)	48
7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	53
7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri (<i>Discussione e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Relazione presentata dal Governo</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione del professor Paolo Zeppilli, docente in scienze motorie e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare (<i>Deliberazione</i>)	59
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni del Segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, Paolo Carsetti, del consigliere della Provincia di Bari, Antonia Guerra, e del rappresentante del Comitato Cittadino acqua pubblica di Aprilia, Alberto De Monaco, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina	59
<i>ERRATA CORRIGE</i>	60

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	63
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Nuove formulazioni)</i>	72
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)</i>	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01329 Velo: Acquisizione da parte della regione Toscana, della società Toremar nell'ambito del processo di privatizzazione di Tirrenia di navigazione SpA	70
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	79
--	----

5-01331 Compagnon: Intendimenti di Ferrovie dello Stato SpA in ordine allo scalo ferroviario merci di San Giovanni al Natisone	71
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	81
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	71
-----------------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01036 Berretta: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della SAT Spa di Aci S. Antonio	83
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
--	----

5-01038 Pelino: Sul mantenimento delle funzioni della sede INPS di Sulmona	84
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
--	----

5-01084 Delfino: Crisi dell'azienda SAMAR di Mottalciata	84
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
--	----

5-01169 Damiano: Salvaguardie occupazionali a seguito della cessione di stabilimenti Nestlè ..	85
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago</i>)	92
---	----

INTERROGAZIONI:

5-01188 Palumbo: Iniziative volte a verificare la causa del licenziamento di una dipendente della ditta farmaceutica <i>Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A</i>	94
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	101
5-01287 Palagianò e Favia: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese	95

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	85
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter, Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	100
--	-----

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	102
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	102
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,30



16SMC0001690